



CORTE D'APPELLO DI ROMA
Ia SEZIONE ASSISE

DOTT. CAPPIELLO

Presidente

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 79

PROCEDIMENTO PENALE N. 34/07 R.G.

A CARICO DI: ACOSTA JORGE EDUARDO +4

UDIENZA DEL 10 Aprile 2008

Esito: Rinvio al 17 Aprile 2008

Sentoscrivo Societa' Cooperativa
Viale Caldara n°41
20122 Milano
Tel. 0039 02/54108571 Fax. 0039 02/54108571
Mail : sentoscrivo@sentoscrivo.it

Consorzio Astrea – Lutech
Numero verde : 800.177.171
Mail : cgs@mdg.lutech.it

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CORTE D'APPELLO DI ROMA - Ia SEZIONE ASSISE

Procedimento penale n. 34/07 Udienza del 10 Aprile 2008

DOTT. CAPPIELLO	Presidente
DOTT. DONOFRIO	Procuratore Generale
SIG. DOMENICO COLLABORATORE	Ass. d'Udienza SENTOSCRIVO Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - ACOSTA JORGE EDUARDO +4 -

dell'udienza scorsa, sulla richiesta della Difesa dell'imputato Astiz di declaratoria di nullità della notifica in lingua italiana all'imputato suddetto della sentenza di primo grado e conseguente nullità degli atti successivi, nonché sulla richiesta di accertamento relativi allo status libertatis dell'imputato medesimo ai fini di stabilire un sopravvenuto impedimento a comparire; ritenuto che quanto alla prima eccezione non è previsto da alcuna norma o precedenti giurisprudenziali (Corte Costituzionale, Sezioni Unite della Cassazione), l'obbligo di traduzione della sentenza di primo grado in quanto essa non rientra tra gli atti rispetto ai quali grava sull'autorità giudiziaria l'obbligo della traduzione; ai sensi dell'articolo 169 Comma Primo l'imputato non ha provveduto ad eleggere domicilio in Italia, per cui le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore, che nel caso di specie è di nazionalità italiana,

per cui non necessita di alcuna traduzione degli atti in lingua italiana; ritenuto che quanto alla seconda questione risulta dagli atti di notifica effettuata il 19 aprile 2005 dall'autorità giudiziaria argentina che lo Astiz era già detenuto, come si evince dalla frase "si attesta che il trasferimento del deponente è stato disposto dal Tribunale interveniente" e non ha espresso alcuna volontà di partecipare al procedimento essendo impedito, senza manifestare quindi che il processo non doveva essere celebrato in sua assenza, per questo motivo rigetta le richieste della Difesa dell'imputato Astiz e dispone procedersi oltre nel dibattimento. La parola al Consigliere relatore.

CONSIGLIERE MAURO - Molto sinteticamente, per lasciare spazio, perché abbiamo già perso udienze. Allora, con la sentenza del 14 marzo 2007 sono stati condannati tutti gli imputati, Acosta, Astiz, Valdoza, Vanek e Febres, alle persone che tutti conosciamo, sono nella sentenza che è a disposizione di tutti. La vicenda riguarda la scomparsa e poi la presunta uccisione di cittadini italiani, Angela Maria Aieta e di Giovanni e Susanna Pegoraro, che furono sequestrati, risulta dalle prove testimoniali raccolte in primo grado ed anche documentali, l'Aieta il 5 agosto del '76 ed i coniugi Pegoraro il 18 giugno del 1977, quindi nel pieno del regime stabilito dal Golpe dei Generali argentini dell'epoca ed essere stati ristretti in un centro denominato ESMA, che è praticamente la Scuola Superiore

di Meccanica della Marina Militare in Buenos Aires. La sentenza praticamente ritiene, in base alle testimonianze che sono indicate nel testo, che effettivamente queste persone siano state vittima di sequestro, diciamo praticamente di arresto abusivo, privazione abusiva della libertà per motivi connessi ad un piano, diciamo, di riorganizzazione politica nazionale portata avanti dalla Giunta Militare che si era insediata con un colpo di Stato, essere stati sottoposti quindi in pratica a sequestro, di essere stati ristretti in questo centro ESMA - anche qui la sentenza indica le testimonianze in base alle quali ritiene che questo passaggio per quel luogo di abusiva detenzione si fosse verificato - e che lì siano stati torturati secondo il sistema che lì in sostanza veniva attuato. Il regime di detenzione era un regime di tipo punitivo informativo in cui entrambe le funzioni nei confronti di questi arrestati abusivamente era realizzato anche attraverso la tortura, tortura con mezzi diretti e specifici, tortura anche realizzata mediante semplicemente la sottoposizione ad un regime di vita assolutamente inumano per ragioni ignote, rese ignote, sono state rimaste sempre ignote formalmente ai soggetti che erano stati sequestrati, perdurate ignote e via dicendo. Risulta anche, la sentenza ha ritenuto provato anche che la sorte di grandissima parte delle persone che erano state così ristrette, sequestrate, ristrette, torturate, detenute presso questo centro, alla fine siano

state anche uccise. Anche qui la sentenza elenca una serie di testimonianze, testimonianze orali, diciamo prove documentali di queste vicende, uccisione che alla fine era diventata sistematizzata con un sistema che era quello dei voli, in pratica prevalentemente i prigionieri che andavano eliminati venivano addormentati, caricati su un aereo e scagliati in mare perché non venissero neanche poi trovate le prove di queste estradizioni, cioè della morte eseguita, etc.. In base a questi elementi la sentenza ha stabilito che si può ritenere provato che queste persone che non sono mai ricomparse dopo essere state ristrette in un periodo più o meno lungo in questo ente, siano state eliminate con i sistemi in uso in questo ente stesso. Si parla di sistemi perché si parla di un qualcosa eseguito secondo direttive, secondo direttive precise. Non si trattava di fatti casuali, ma si trattava della morte del sequestrato, via dicendo, che era sostanzialmente nella previsione generale, anche se risultano esservi stati dei casi di persone poi dimesse, anzi, alcuni testimoni sono persone scampate a questo, però prevalentemente la sorte era questa finale. Le Difese degli imputati condannati hanno fatto tutti quanti appello, contestando ovviamente un po' il ragionamento della sentenza dell'affermazione dell'essere provata la morte delle persone, ma in effetti non è su questo sostanzialmente che si basa l'appello, ma soprattutto sull'ascrivibilità ai singoli, agli

imputati specifici, di quegli specifici delitti, il concorso in quegli specifici omicidi. La sentenza fonda, diciamo, questo convincimento di affermazione, che la porta ad affermare che gli imputati siano responsabili di questi crimini, corresponsabili di questi crimini, nel processo era inizialmente imputato anche il Comandante della Marina Militare, Massera, che attualmente credo che sia ancora... il processo pende, magari è sospeso, mi sembra che sia in corso l'accertamento per le condizioni di salute mentali. Non so se sia arrivato a conclusione. No, non si sa. Però, voglio dire, questo dà l'idea forse del fondamento, non starò a leggere la sentenza, perché del resto diventa soltanto un fatto noioso, ma il fondamento in sostanza dell'affermazione, della responsabilità di questi soggetti, della corresponsabilità di questi soggetti, ed anche nel fatto che il luogo dove il delitto si è verificato, dove i delitti si sono verificati, era un luogo soggetto alla disciplina militare soggetta alle disposizioni della Marina nonostante la zona di Buenos Aires fosse soggetta, diciamo, alla ripartizione che le Forze Armate si erano attribuite, delle varie zone dell'Argentina, nonostante questo la scuola, questa scuola militare, questa scuola superiore di meccanica della Marina era rimasta a tutti gli effetti sotto le direttive del Comando della Marina. Il ragionamento è anche questo, lo svolgimento quindi di questi crimini, la tortura, le uccisioni, erano parte di una

previsione militare, di una disposizione militare. Questi militari, che sono imputati, sono militari appartenenti a questa struttura, sapevano perfettamente quelle che erano le direttive che solo eccezionalmente venivano scampati. Abbiamo il caso appunto di una testimone, per esempio, che mentre veniva portata per un trasferimento si vede raggiunta miracolosamente da un ordine di revoca che dice: "No, il numero tot no", ma eccezionalmente c'erano questi scampati, ma in realtà le direttive erano in questo senso. Comunque i motivi di appello praticamente quindi cominciano con l'escludere che ci sia la prova innanzitutto del decesso di queste vittime e che questo decesso si sia verificato in effetti nell'ambito di questa struttura o sia stato deciso nell'ambito di questa struttura e che i militari, gli Ufficiali, che partecipavano a questa struttura avessero partecipato o fossero consapevoli di detenere queste persone realizzando la condizione dell'esito finale, diciamo, di questo trattamento, e quindi contestano la prova, diciamo, l'esistenza della prova della partecipazione sia materiale nel processo di causazione materiale di questi omicidi sia il nesso psicologico con questi omicidi. In ogni caso chiedono comunque l'esclusione dell'aggravante della premeditazione che pure invece è stata ritenuta sempre nella linea di escludere che queste istituzioni fossero la direttiva fondamentale con la quale iniziavano queste detenzioni abusive, e poi con

richiesta in ogni caso quando con richiesta di concessione di attenuanti generiche, sia anche senza questa richiesta, comunque di diminuzione della pena complessiva irrogata ritenuta eccessiva. In ogni caso si rappresenta, diciamo, il fatto che questi soggetti erano soggetti alla disciplina militare e che quindi la loro colpa in qualche modo per questa ragione dovesse essere ritenuta inferiore, diciamo, per un'assenza di piena libertà di condotta, etc.. I termini dell'appello sono sostanzialmente questi.

P - Degli appelli. La parola al Procuratore Generale. Grazie.

PG - Signor Presidente e signor Consigliere, signori Giurati.

I fatti portati alla vostra conoscenza riguardano l'omicidio di tre cittadini italiani e precisamente di Angela Maria Aieta, Giovanni Pegoraro e di sua figlia Susanna Pegoraro, fatti avvenuti in Argentina. La prima, la signora Aieta, sequestrata in Buenos Aires il 5 agosto '76, gli altri il 18 giugno '76. Come prende l'avvio questo processo? La signora Inocencia Luca, vedova di Giovanni Pegoraro e madre di Susanna Pegoraro, il 15 giugno del '99 presentò denuncia alla Procura della Repubblica di Roma, e così prese l'avviso questo processo. In questo processo c'è stata una precisa richiesta del Ministero di Giustizia, e mi rivolgo soprattutto ai Giudici Popolari perché mi seguano. Questo processo è un processo che è stato posto su un binario di giustizia e di rispetto della Legge ed in questo momento è sul binario di

giustizia e di rispetto della Legge. L'articolo 8 del nostro Codice Penale prevede esattamente questo. Il cittadino o lo straniero, nel caso nostro lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico ai danni di cittadini italiani, è punito secondo la Legge italiana. Questo è il primo punto che dobbiamo capire, altrimenti c'è il rischio di dire che noi ci vogliamo sostituire all'autorità giudiziaria argentina. Siamo qui per giudicare, voi per giudicare, noi per fare la parte di accusatori, voi illustri contraddittori difensori delle Parti civili e degli imputati, perché si stabilisca se c'è o non c'è una prova o un indizio serio, concreto, concordante, dal quale potere estrarre il convincimento serio e concreto che determinate persone hanno cagionato la morte di tre italiani. In più vi devo dire che agli effetti del Codice Penale sempre dell'articolo 8 del Codice Penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un interesse politico del cittadino. Nel caso che ne occupa il 27 settembre '99 il Ministro di Giustizia ha richiesto di procedere contro i menzionati imputati all'epoca dei fatti militari in servizio presso la Marina Militare nel paese di appartenenza, affermando che le condotte riferibili ad Acosta, Astiz, Vildoza, Vanek - ho sempre chiamato Vanek, ma mi hanno corretto, si deve leggere bene Vagnek" - e Fabres, peraltro deceduto, apparivano determinate da motivi politici,

risultavano posti in essere ai danni di Angela Maria Aieta, Giovanni Pegoraro e Susanna Pegoraro. La pretesa punitiva dello Stato italiano è legittima e conforme a Legge. L'istruttoria espletata ha consentito di accertare giudizialmente ciò che già si sapeva e cioè che negli anni tra il '76 e '83 in Argentina si instaurò una dittatura militare feroce e che con il pretesto di contrastare la guerriglia e fermare il diffondersi delle idee marxiste furono commessi dei veri genocidi. Sennonché i difensori degli imputati si sono dispiaciuti di questo termine improprio che ha usato il primo Giudice. "Non dovete dire genocidio", ci hanno detto nei motivi di appello, "perché genocidio non è. Il genocidio è l'uccisione di una intera razza". Si ricordano i poveri indiani ad opera degli americani, si ricordano gli ebrei per i sei milioni di morti ad opera dei tedeschi. Allora io vi dico, signori della Corte, correggete una improprietà, al posto di genocidio dite strage. Dite sterminio di quella ragazza che per idee politiche si oppose ad un programma scellerato di questi militari che avevano preso il potere con la forza e che ebbero il solo torto di essere portatori di idee politiche ed ideali diversi da quelli dei loro carnefici. Cancellate la parola genocidio, scrivete sterminio, trentamila, tra cui gli italiani. Pertanto lì dove c'è scritto genocidio scrivete il termine che più è consono a quanto ti ho detto prima. In questo procedimento sono stati acquisiti molti documenti tra i

Sentoscrivo Societa' Cooperativa
Viale Caldara n°41
20122 Milano
Tel. 0039 02/54108571 Fax. 0039 02/54108571
Mail : sentoscrivo@sentoscrivo.it

Consorzio Astrea – Lutech
Numero verde : 800.177.171
Mail : cgs@mdg.lutech.it

quali il rapporto della commissione nazionale sulla scomparsa delle persone istituito dal Governo argentino dopo la dittatura allo scopo di indagare sulla vicenda dei desaparecidos ed il libro "Il Volo" di Horacio Verbitsky, nel quale sono raccolte le confessioni di Adolfo Scilingo, militare che per due volte partecipa ai voli della morte condannato in Spagna a seicento anni di carcere e lì sta scontando la pena. La testimonianza del nostro concittadino Italo Moretti, che voi avete sicuramente molte volte visto in televisione perché era il corrispondente italiano in Argentina della RAI proprio nei periodi della dittatura. Vi è Enrico Calamai, Console a Buenos Aires, criticato perché non è stato un eroe. Anzi, l'estensore dei motivi di gravame, uno degli imputati ha detto che proprio il comportamento del rappresentante Console italiano in Argentina non consentirebbe allo Stato oggi, con la richiesta del Ministero, di avere pretese punitive perché l'Italia non fece nulla. Questo è vero. L'Italia seppe solo mettere davanti all'Ambasciata una doppia porta come oggi la vedete nelle banche lussuose, per fare in modo che i poveri cittadini che si volevano rifugiare per sfuggire all'arresto di questi carnefici, trovavano la doppia porta ed il tempo di entrare non c'era perché venivano presi prima. Ma il comportamento dell'uno non può assolutamente interferire sulla corretta applicazione della norma dell'articolo 8. Ed io vi dico che bene ha fatto il

Ministro che per dare dignità e giustizia ai poveri cittadini assassinati in Argentina per queste ragioni ha chiesto ed ottenuto che si facesse il processo. Dunque, quanto al contesto storico non voglio assolutamente tediarvi con tutto quanto così minutamente è stato scritto nella sentenza, però, anche per conoscenza diretta, voi sapete cosa è successo in Argentina. Dal '43 Peron, poi (inc.), poi arriva il Golpe del '76, c'era la cosiddetta teoria del pendolo, una volta i militari, una volta i civili, ma i militari ebbero sempre la meglio e nel '76 si instaurarono. Esattamente il Golpe è del 24 marzo '76 e sciolsero il Parlamento e la Corte Suprema di Giustizia. I militari, ormai fattesi anche loro l'esperienza, non vollero mostrare quello che vedremo accaduto in Cile, interi stadi pieni di persone che erano contrarie a quel regime. Scelsero un'altra via. La persecuzione fu alla luce del sole, ma non ufficiale, clandestina, senza blindati nelle strade, usavano delle autovetture Ford. Furono organizzati numerosi centri di detenzione presso i quali le persone sequestrate venivano portate e torturate, e tra questa l'ESMA. Sull'ESMA, io mi rivolgo ai Giudici popolari non per poco rispetto, ci mancherebbe altro dei Giudici togati, perché sono concetti che potrebbero essere difficilmente assimilati, ma parlo a tutti i Giudici. L'ESMA era praticamente l'espressione della Marina Militare, era l'accademia. Avrebbe dovuto parlare di navi e di vascelli, ma quando ci fu il Golpe del '76

divenne un luogo di tortura e basta, delle navi non si parlava più. L'ESMA si trovava a diciassette chilometri da Buenos Aires e lì tutti quelli che venivano portati venivano prima sequestrati, poi portati lì e lì iniziava in vari reparti un vero e proprio percorso di tortura e di sevizia che quasi sempre, è inutile dire che alcuni ne sono usciti vivi, su trentamila ne saranno usciti dieci, ma tutti sapevano che da lì non se ne usciva vivi e valeva per loro il detto che la terra è un posto veramente invivibile perché non c'è nessuno che ne esce vivo. Liberamente non ne usciva vivo nessuno se non quei pochi che poi hanno trovato il coraggio e la voglia morale di dirlo agli altri anche in sede giudiziaria. Dunque, un'altra cosa volevo dirvi, ed era questa. L'ESMA, oltre che essere un centro di tortura, aveva anche un reparto logistico ed un reparto di attuazione del programma perché c'era anche, signor Presidente, un risvolto economico. E' bene che la Corte sappia che all'ESMA si torturava, ma i poveri torturati il più delle volte erano proprietari di immobili ed era diventata una grande agenzia immobiliare l'ESMA, perché le proprietà immobiliari di questi poveri sventurati venivano acquisiti dai militari dell'ESMA i quali si arricchivano, perché i tedeschi toglievano i denti d'oro agli ebrei, i militari argentini hanno tolto gli immobili, addirittura dopo avere sequestrato le persone svuotavano la casa degli elettrodomestici portando via tutto. Questo per dire che non c'era solo la voglia di

fare pulizia e di abbattere i Montoneros. C'era anche la voglia di arricchirsi e questo hanno fatto, e per arricchirsi hanno massacrato ed ucciso. Le forze delle repressioni già prima del Golpe avevano lunghi elenchi, i sindacalisti, studenti, i professori, giornalisti, cittadini dediti all'assistenza sociale, signori! L'idea di assistere i poveri ed in quanto tali erano sovversivi e sovversivi chi li aiutava. Questo non lo dico io, l'ha detto Italo Moretti, che ha vissuto in quegli anni dal '73 al '78, ha vissuto in Argentina. In effetti la conclusione che si trae è questa, cioè i militari del Golpe ed in particolare quelli della Marina divennero truppe di occupazione contro i cittadini che venivano marchiati di un solo mero sospetto. I Montoneros erano quelli, diciamo per farvi intendere le Brigate Rosse, ma non erano loro. Oltre a loro hanno tutti, hanno preso anche coloro che erano solo alla larga, individuati come sovversivi. Le testimonianze che il Giudice di prime cure ed anche nella fase della preliminare indagine, perché bisogna dare atto che l'istruttoria preliminare è stata portata avanti con molta intelligenza e con molta cura, sempre su un canale squisitamente giudiziario, le testimonianze: il giornalista il Italo Morelli, il Console Calamai, del quale ho detto, non voglio dire altro, lo scrittore Verbitsky. Chiedo scusa, ma parlare in termini diversi dalla lingua italiana mi è difficile. Del militare Luis Garcia, del militare Julio Urien,

le confessioni di Scilingo contenute nel libro di Verbitsky consentono di affermare che i membri della Giunta Militare pianificarono le stragi demandandole ai sottoposti. Questa è stata la loro posizione. Ai sottoposti la materiale esecuzione e riconoscendo loro una ampia discrezionalità sia nella scelta degli obiettivi da colpire e posti in essere sia nell'attuare la ferocia all'interno dell'ESMA. Però di una cosa siamo sicuri, che tutto quanto hanno posto in essere i sottoposti non era frutto della loro semplice attività, per cui è da escludere che possano essere state realizzate quelle torture, quei sequestri e quegli omicidi al di fuori di ordini superiori ben precisi, ordini, come è intuitivo, non scritti perché erano illegali. Per cui tale illegittimità porta ad escludere qualsiasi discriminante dell'adempimento di un dovere da parte dei militari. Il dovere doveva essere scritto e nella nostra Legge è scritto che se l'ordine è illegale non c'è dovere di attuare un ordine illegale. Ma i militari argentini furono così bravi da emettere solo ordini legali e quindi nei loro confronti l'articolo 51 è completamente fuori, come non si può invocare la scriminante della necessità di tutelare la propria incolumità perché i testi Garcia, Duhalde, Verbitsky e Scilingo hanno riferito che nessun militare fu ucciso per rifiuto di obbedienza, perché chi non voleva partecipare al massacro poteva dimettersi dall'arma senza subire conseguenze. Voglio essere anche concreto sul punto. Mi

rendo conto che questo è un argomento che la Difesa tratterà meglio di me, però voglio dire, se fosse stato diffuso l'esercizio dell'uccisione del militare che disubbidiva perché non stava agli ordini, questo noi l'avremmo saputo. Invece non c'era e la dimostrazione risiede nel fatto che militari disobbedenti, che certo hanno lasciato il lavoro, avranno messo la propria famiglia a repentaglio, sono stati in grado di essere liberi di fare questa scelta e di venire davanti al Giudice di prime cure a dire come erano andate le cose. Quindi non c'è necessità di sottrarre sé alla violenza dei superiori per avere disubbidito per chiedere una discriminante, non c'è l'articolo 51 e non c'è disobbedienza che tiene. Solo una piccola percentuale delle circa trentamila vittime era dedita alla lotta armata, come vi dicevo, erano i Montoneros. Il resto svolgeva una normale attività politica o non ne svolgeva affatto, se non quella di assistere i poveri. Le storie dei nostri tre concittadini, Angela Maria Aieta, Giovanni Pegoraro e Susanna Pegoraro, sono state ricostruite nel processo grazie a precise deposizioni testimoniali. Essi, negli ultimi giorni della loro vita, si sono trovati ristretti all'ESMA, campo terminale. Dall'ESMA non si usciva vivi. I testi Gabriela Bora Ojeda, Horacio Peralta, Hebe Lorenzo, Mazza Ramejos Salvares, Lisandro Raul Cubas, durante la loro detenzione all'ESMA hanno visto, avvicinato ed hanno parlato con Angela Maria Aieta, donna sicuramente coraggiosa perché era capace di rincuorare

anche gli altri poveri prigionieri. Donna che in Argentina era nota perché era la madre del sindacalista Dante Gullo, imprigionato già sotto la precedente dittatura. Lisandro Raul Cubas ha testimoniato che fu sequestrato il 20 dicembre del '76, venne portato all'ESMA e nei giorni passati alla Capucha vide l'Aieta. Poi, poiché occorreva fare spazio poiché questo era l'iter, ne sono passati tanti, ed una signora ha fatto il calcolo che avendo il numero 980 significa che arrivati a mille ne ammazzavano mille e ricominciavano da uno, poiché occorreva fare spazio un mercoledì della fine dell'anno '76 fu organizzato un trasferimento. Nessuno ha detto... La Difesa ha tirato un asso dalla manica dicendo: "Quanto mai, all'ESMA non c'era l'aeroporto. Perché dovete dire che sono state uccise perché messe sugli aerei e poi buttate a mare?". Questo non l'ha detto nessuno, all'ESMA non c'era l'aeroporto. C'era il trasferimento. Venivano consegnati ad altri carnefici, i quali altri carnefici li caricavano sugli aerei e poi li buttavano a mare in pasto alle orche. Da allora, dunque, un mercoledì di fine '76 questo testimone, che si chiama Lisandro Raul Cubas, non vide più la signora Aieta e seppe che una guardia aveva fatto intendere ad Hebe Lorenzo che la povera Aieta era stata eliminata. Anche Giovanni Pegoraro e Susanna Pegoraro furono visti dai testimoni all'interno dell'ESMA. Chi sono i testimoni? Questo possiamo fare, non possiamo fare altro. I testimoni Lisandro Raul Cubas, Beatriz Elisa Tokar, Lila

Vittoria Pastoriza, Gabriela Beatriz Daleo, Norma Susana Burgas, Maria Alicia Milia, Sara Solarz Osantinsky, Ana Maria Marti e Nilda Orazi, ebbero modo di avvicinarli, parlare con loro e videro che questi poveri disperati si cercavano l'un l'altro e se non si potevano vedere cercavano di avere notizie l'una dell'altra, cioè padre e figlio. E ne hanno riconosciuto le fotografie che la Corte ha loro mostrato. Entrambi furono trasferiti prima, il padre, pochi giorni dopo la restituzione dal sequestro, perché il padre venne ad un certo punto messo fuori, probabilmente perché era in condizione di potere pagare molto danaro essendo titolare di una impresa di costruzioni, questo lo dico io, poi la figlia. Al primo venne messo la cappuccia grigia, al figlio, dopo il parto, le fu fatto scrivere la nota lettera per l'affidamento della bambina e poi lei morì. Devo dire che tra gli imputati non c'è Pedros, perché era quello che organizzava il colpo dei bambini e quest'uomo è stato ucciso a dicembre del '77 con il cianuro perché, essendo stato incriminato in Argentina ed essendo pronto ad attuare il detto "muoia Sansone con tutti i filistei", aveva deciso di indicare - e c'era tutto scritto in un computer, perché il computer è scomparso - chi erano coloro che sapevano di questi furti di bambini e come avveniva tutta la trafila per affidarli alle famiglie. Peraltro per notizie di stampa avete appreso che non più di due giorni fa, tre giorni fa, in Argentina per la prima volta si è avuta una

condanna per questi militari o queste persone che prendevano in affidamento questi bambini. Consapevoli di che cosa? Consapevoli che i bimbi erano stati truffati, rubati e che le madri erano state uccise. Questa è la vergogna! Al di là di ogni ragionevole dubbio i tre cittadini italiani sono stati assassinati ed a nulla rileva che i loro corpi non sono stati trovati. Da noi non esiste la regola, gli altri paesi (inc.), non è detto, mica è detto che dobbiamo avere per forza i cadaveri. Specialista come è certa delinquenza farebbe in modo di sciogliere tutti gli assassinati nell'acido per non fare avere il processo. La logica, grazie a Dio, è una regola che sta nella scatola cranica che possiamo dedurre bene che cosa accade dopo torture e sevizie. Dunque, le specifiche deposizioni dei testi sui vari voli della morte, le dichiarazioni di Astiz Ignacio, il quale si vantava di quello che faceva, si vantava dicendo che coloro che venivano lanciati dagli aerei nel mare era difficile che morissero affogati, perché da quella altezza la tavola del mare era una tavola di acciaio. I poveri corpi venivano smembrati per effetto dell'impatto contro questa platea di acciaio e, fatti a pezzi, il richiamo del sangue faceva sì che di lì a poche le orche arrivavano e concludevano il triste lavoro messo in atto. La sparizione dei corpi fu una precisa metodologia. La destinazione finale era già preannunciata per i carnefici dell'ESMA. Dalla cappuccia grigia che alle povere vittime era

fatta loro indossare e da lì si passava al trasferimento. Susanna Pegoraro venne fatta trasferire in un altro centro dove lei ha descritto che ha passato giornate su una sedia guardando un muro al solo fine di farle portare a termine la gravidanza e quando è nata la bimba, che peraltro avete letto nelle carte, questa bimba, per affetto naturale che porta nei confronti della famiglia adottiva, non si è voluta sottoporre al DNA per accertare, non si è voluta neanche incontrare più di un'altra volta con la nonna, e questo forse è un po' disdicevole, ma appartiene alla sua coscienza, comunque venne tenuta in una località segreta perché potesse portare a compimento la gravidanza e poi uccisa. Gli indizi sulla loro morte sono molteplici, gravi, precisi e concordanti. E' ancora una volta che mi rivolgo ai Giudici popolari. Non posso dirvi che questo processo è un processo con le prove, non lo posso dire. Sono un rappresentante della Pubblica Accusa, mi corre dire che questo è un processo indiziario, ma quando l'indizio è serio, concreto, concordante, tiene luogo della prova, la prima prova logica è la seguente: se questi poveri sfortunati nostri concittadini avessero avuto salva la vita, ma vi pare che non sarebbero ritornati agli affetti dei loro cari? Ma vi pare? Vi pare possibile? E c'è differenza se sono morti con un colpo alla nuca o se sono morti perché lanciati da un aereo a mare e poi ammazzati ed uccisi e sbranati dalle orche? Non c'è nessuna differenza. Per questi delitti sono responsabili,

secondo le norme del concorso di persone del reato, Vildoza, perché è Comandante del famigerato Grupo de Tarà 3.3.2, Acosta, Astiz, Vanek, avendo posto in essere, signori, questo è importante, ciascuno una parte dell'attività esecutiva dei delitti. Hanno scelto gli obiettivi, li hanno sequestrati ed hanno torturato. Li hanno tenuti in cattività per mesi per poi consegnarli a coloro che li hanno gettati in mare consapevoli della fine che avrebbero fatto. Essi hanno concorso con loro, con coloro che gettarono i prigionieri al mare, allo stato rimasti sconosciuti, per cui, per il principio dell'equivalenza, che è un principio acquisito nel nostro ordinamento giuridico, l'equivalenza delle cause secondo il quale le cause concorrenti sono tutte e ciascuna cause dell'evento la loro condotta è eziologicamente collegata all'evento morte, con il sequestro proseguiva la barbarie, proseguiva la tortura all'interno dell'ESMA ed aveva termine, senza soluzione di continuità, con il trasloco, cioè con la morte. I nostri connazionali sono stati uccisi. Non rileva che siano ignoti coloro che materialmente hanno gettato dagli aerei i loro corpi e li hanno sparati, perché è provata la unitarietà della condotta dei militari. Infatti la struttura unitaria del reato concorsuale fa sì che gli atti dei singoli partecipi sono da addebitare non solo ad autori degli stessi, ma anche agli altri partecipi, perché è una catena, perché tutti vogliono e tutti concorrono alla produzione dell'evento

e ciascuno è consapevole del collegamento della sua azione con quella posta in essere dagli altri. Per cui vi è un collegamento finalistico degli atti posti in essere. Se si sequestra e si tortura, perché c'è la certezza che saranno uccisi, si sequestra, si tortura e si uccide. Antonio Vanek, contrammiraglio della Marina Militare, secondo solo a Massera, non faceva parte del Gruppo de Tarà, cioè dei macellai. Da lui dipendeva il S.I.N., Servizio d'Informazione Navale. La sua alta carica lo pone tra coloro che programmarono le stragi degli oppositori che reperirono le risorse umane e materiali per portare a termine l'operazione. Come Comandante delle operazioni navali conduceva direttamente la lotta alla sovversione che durante la dittatura, e questo ve l'ho già detto, era la unica attività della Marina, pensate voi a che punto si arriva, che la Marina diventa luogo di macelleria. Questo era il compito della Marina che aveva a capo Massera del quale potete volumi biblioteche, di quello che ha combinato quest'uomo. E peraltro negli ultimi anni viveva in una grande villa ristretta, però il week-end lo poteva fare, sabato e domenica si poteva allontanare. Questa è la storia. Questo che io vi dico lo ha detto il teste Bagnasco. Horacio Verbitsky ha dichiarato di avere appreso da Scilingo che il metodo di eliminare i prigionieri era già stato ideato prima del Golpe del 24/3/76, ed è logico pensarlo, perché vi sono numerosi testi che hanno dichiarato di averlo visto

accompagnare altri ufficiali, Vanek Antonio, per fare loro osservare i prigionieri all'interno dell'ESMA. Non so se si dice Venera, Capucha, Sotano, erano tutte località all'interno dell'ESMA dove si praticava un'unica attività, la tortura e la sevizia. E lui si beava di fare vedere ai suoi colleghi militari come si portava avanti la lotta alla sovversione. La sua qualità gli imponeva il controllo giuridico, questo per portare il tutto in un alveo di giuridicità. Lui aveva il controllo giuridico sulle attività dell'ESMA, per cui la sua responsabilità viene confermata anche sotto il profilo dell'omissione di cui all'articolo 40 del nostro Codice Penale, perché se si ha il dovere di evitare un evento non averlo evitato equivale ad averlo commesso. Sussistono entrambe le aggravanti che la Procura della Repubblica di Roma ha contestato agli imputati, cioè l'aggravante della premeditazione e l'aggravante di avere agito con sevizie e crudeltà. Dalle testimonianze assunte risulta che sia Angela Aieta che i due Pegoraro prima di essere assassinati hanno trascorso lungo periodo di prigionia durante il quale il proposito criminoso è perdurato e si è rafforzato. La cappuccia grigia aveva già segnato la loro sorte, mentre Susanna Pegoraro è stata tenuta in vita solo perché poteva consentire la nascita della figlia ed il susseguente furto. La premeditazione è anche scandita da una riunione, signori, risulta dagli atti. Un testimone ha riferito che vi è stata

una riunione tenuta nel gennaio - febbraio '76, di cui parla Scilingo, e questa riunione è stata tenuta dal numero 2 dell'Armada Navale, Antonio Vanek, nella più grande base militare argentina, ove questi assicurò tutti gli Ufficiali dei fregi del volo della morte. E peraltro, devo dirvi, rassicurandoli pure che la Chiesa argentina approvava. Ognuno di voi ha una coscienza e ne trarrà i modi e gli insegnamenti che vuole fare. Quanto alla seconda aggravante è provato dai testi, anch'esse vittime fortunatamente sopravvissute, che i tre omicidi vennero accompagnati e preceduti da sevizie e torture. Perché c'è l'aggravante della tortura? Se ad uno gli devi donare la morte gli spari alla nuca. Ma se lo torturi, se gli ficchi i bastoni delle scope nell'ano allora vuol dire che tu sei un infame, compi un'opera di sadismo, e pertanto c'è l'aggravante. Perché i difensori insistono perché le aggravanti non ci siano? E' molto semplice, perché se fosse omicidio volontario e basta questo processo è prescritto, mentre per il nostro Codice, grazie a Dio, l'articolo 57 del Codice Penale ultimo Comma dice che quando per il delitto c'è la pena dell'ergastolo la prescrizione non avviene mai. E' una cosa buona del nostro Paese che voglio comunicare ai Giudici Popolari. Questo delitto, fintanto che resterà aggravato dalla premeditazione e dalle sevizie di cui leggerete pagine e volumi interi, questo delitto non è mai prescritto. I tre omicidi vennero accompagnati e preceduti da sevizie e torture,

tormenti fisici e morali non necessari a cagionare la morte. Ammesso pure, voglio fare un ultimo accenno, che si voglia sostenere che le torture venivano fatte per avere notizie e quindi che era strumentale alla verità che volevano accertare, ciò nondimeno l'aggravante esiste perché non vi è una tortura e non vi è sevizia necessaria perché la norma non prevede alcuna finalità essendo sufficiente il dato obiettivo che si è posto in essere, una crudeltà che è un plus non necessario alla consumazione dell'evento morte. Voglio poi ricordare un fatto accaduto nel nostro Paese e che i Giudici Popolari devono sapere. Quando ci fu da noi la tragedia delle Brigate Rosse qualcuno aveva chiesto al Generale Dalla Chiesa di torturare gli arrestati nella speranza di avere notizie dove fosse sequestrato Aldo Moro. Sapete cosa rispose il Generale Dalla Chiesa? Disse: "L'Italia si può permettere di perdere Aldo Moro, ma non si può permettere di perdere la democrazia". Questo è il senso civico di una nazione che ha i fondamentali a posto. Ecco perché c'è la tortura in questo caso che stiamo giudicando e c'è la sevizia e l'omicidio aggravato. Peralaltro lo stesso lancio dei corpi in mare è un sistema che implica sevizia e crudeltà, perché lo facevano con sadismo. Vanno negate le generiche, perché nell'ampia doverosità della difesa, e ci mancherebbe, sono state chieste le generiche, signori, ma come si fa a dire che è giusto dare le generiche per mitigare il rigore della norma quando si è fatto tutto con

gusto, con slancio? Perché potevano non farlo ed invece l'hanno fatto! Non c'è possibilità alcuna di concedere le generiche. E mi appresto alle conclusioni. Per Vanek la Difesa sostiene erronea valutazione della prova. La Difesa sostiene che nessuno dei testi esaminati in dibattimento ha direttamente assistito ai fatti di causa, che lo Stato Italiano non è un danneggiato, che non è stato un genocidio e sul genocidio ho già chiesto scusa e chiesto alla Corte di scrivere "strage di oppositori". Quanto alla prima obiezione basta rileggere le deposizioni dei seguenti testimoni: Julio Urien, Console Calamai, Luis Garcia, Horacio Verbitsky, Roman Tores Molina, Adolfo Luis Bagnasco, Eduardo Luis Duhalde, Vera Vigevan - una donna che perse il padre e perse la figlia, ed ha pianto per non poter neanche accarezzare il corpo e portare un fiore alla figlia diciottenne - Magda Suiz Guinut, Victor Bastera, e mi fermo, ma posso elencare altri dieci nomi, per sostenere che è provato che i nostri tre connazionali sono stati sequestrati, condotti all'ESMA, qui torturati, seviziati e poi uccisi con un volo della morte. Susanna Pegoraro non partorì con la cappuccia grigia, solo perché doveva partorire. Dopo il parto venne uccisa perché la figlia doveva essere regalata a qualche potente. Abbiamo già detto che parlare di genocidio è una forzatura e sicuramente l'estensore della motivazione della sentenza con l'uso di qualche termine improprio voleva riferirsi ai trentamila perseguitati da

tormenti e da menti malate come sostenuto dagli estensori dei motivi di gravame a favore di Vanek, pronti a sterminare tutti coloro che la pensavano diversamente da loro. Non sono io che parlo, ma è il difensore dell'imputato. Arrivando ad uccidere solo per un gesto, perché Giovanni Pegoraro è stato ucciso perché venne visto nel tentativo di annotare su un pezzo di carta il numero di targa dell'autovettura che aveva rapito la figlia e per questo è stato ucciso. Lo Stato Italiano ha tutto il diritto - dovere, come vi ho detto, di chiedere che siano processati coloro che hanno commesso atrocità e torture contro tre cittadini italiani e bene ha fatto il Ministro della Giustizia con la richiesta 29/7/99, perché in tal modo ha restituito, oltre che difendere un proprio interesse politico, dignità e giustizia a queste tre povere vittime. Vanek Antonio è imputato non perché numero due della Marina Militare. E' imputato ed è stato condannato e l'Ufficio da me rappresentato ne chiede la conferma dell'ergastolo, perché fu lui nel gennaio - febbraio '76 a convocare gli Ufficiali della Marina per tranquillizzarli sulle modalità e bontà dei voli della morte, perché fu lui a presentarsi all'ESMA più di una volta, così come dicono i testi Verbitsky, Pastoriza ed Alvarez, addirittura accompagnando i militari a mostrare loro le grandezze e la gloria della carneficina. Egli è doppiamente colpevole perché ha commesso azioni quali la preparazione del piano dei voli della morte che sono il nesso causale con le

azioni poste in essere dagli aguzzini e dai macellai e carnefici dell'ESMA, e colpevole perché come capo aveva il controllo giuridico di ciò che accadeva all'ESMA, ha visto, si è beato e non ha impedito, e nulla ha fatto perché si fermasse. I motivi di gravame vanno pertanto disattesi. Per Acosta, dice il difensore nei motivi di gravame: "Difetto di prove e del nesso causale. Non vi è equivalenza fra l'appartenenza al Grupo de Tarà 3.3.2 e la responsabilità per la morte di tre italiani, perché all'interno dell'ESMA operavano altri gruppi. Ma ho già detto che gli altri gruppi erano gruppi di logistica e di immobiliare. Ma i gruppi fondamentali erano quelli che torturavano, uccidevano e procuravano il trasferimento, la morte, consegnandoli ai responsabili dei voli. Mancata indicazione di una condotta commissiva ed omissiva riguardabile ad Acosta". Il teste Luis Garcia, militare, ha dichiarato che l'organigramma dell'ESMA, principale attività della Marina, era la lotta ai sovversivi in quel periodo ed era composta da Vanek Antonio, numero due della Marina argentina, Chamorro, poi deceduto, che era un Capo Sottoposto, Capitano di Vascello Vildoza ed il Capitano Eduardo Acosta, il Tenente Astiz, che ha sequestrato, torturato ed ucciso. Per cui la difesa non può sostenere che non vi è prova della commissione ad opera del suo assistito di una parte dell'azione conosciuta ed il nesso di causalità e di finalità con l'evento decisivo finale, la morte. La Difesa

insiste col dire che non esistono le circostanze aggravanti e su questo mi sono già dilungato. Ritiene che le circostanze generiche vanno negate perché siamo di fronte all'esaltazione del crimine. Così come Acosta ha commesso quel crimine non è in grado di portare un solo argomento valido per chiedere clemenza. Adolfo Bagnasco, Giudice Federale, teste numero sei nel mio elenco, se volete ve lo leggo... "Compito del Grupo de Talèa operante era quello di sequestrare, interrogare, torturare, preparare il trasferimento. Facevano parte del Grupo Valdoza, Acosta, Astiz". Cosa volete di più? Lisadro Raul Cubas dichiara che uno dei suoi aguzzini è stato Acosta. Non vi basta questa prova? E' una prova indiziaria? Sì, ma è una prova. Pertanto tutti i motivi di gravame vanno disattesi. Astiz. La Difesa sostiene va assolto perché il fatto non sussiste, non è sufficiente ed è contraddittorio alla prova. Genocidio e cose varie. Per Astiz valgono le famose testimonianze che lo hanno indicato come il "Tigre", componente effettivo del Grupo de Tarèa che aveva il compito che lui ha svolto con slancio e zelo. E' lui che si vanta di dire agli altri qual era l'effetto del lancio dei poveri corpi ancora vivi sul mare e dell'opera che compivano questa volta pietosa delle orche. Torturava, interrogava, si preoccupava dei trasferimenti. Vedi testimonianza di Lorenzo Hebe. Dice al Pubblico Ministero che l'Aieta era stata uccisa perché non l'aveva più rivista. Per Astiz vedi anche foglio dieci, ma ve

l'ho detto, per lui vale il concetto di avere compiuto una parte di azione consapevole della parte finale equivale ad avere commesso l'omicidio dopo le torture. Per lui non c'è un pericolo attuale, perché i testi Garcia, Duhalde e Verbitsky hanno riferito che i militari potevano benissimo allontanarsi, dichiarare di non volere essere macellai, non era compito istituzionale. Lo hanno fatto con slancio e con orgoglio. La premeditazione, ho già detto. La premeditazione risiede nel fatto che già prima del Golpe si era deciso di eliminare tutti i sovversivi e tutti coloro che la pensavano diversamente da loro. C'è la crudeltà e la sevizia per le cose che vi ho detto, le generiche non possono essere date. Non può chiedere pietà chi è un aguzzino. Vildoza. Si chiede difetto di giurisdizione. No, non c'è difetto di giurisdizione! Noi dobbiamo applicare il dettato dell'articolo 8, c'è un interesse dello Stato italiano a perseguire lo straniero che all'estero ha commesso un delitto gravissimo di omicidio ai danni di un cittadino italiano per ragioni politiche. Ed è questo l'unico modo che noi abbiamo per rispettare i nostri tre cittadini, così barbaramente trucidati, per avere una idea diversa da quella dei militari. Assoluzione di Vildoza ai sensi del 530, Secondo Comma. E' la norma della vecchia insufficienza di prove. No, non è possibile! Perché tutti dicono qual è stato il suo ruolo. E' stato sequestratore, carnefice ed ha consegnato le vittime a coloro che

materialmente li uccidevano. Li ha consegnati al boia. Prescrizione. Non ci siamo. Non si può prescrivere perché non ci sono le aggravanti della premeditazione e della crudeltà. I testi Cubas, Ojeda, Peralta, Pastoriza e Tokar dicono che egli era il capo del Grupo de Tarà, l'omicidio è volontario e premeditato. A questa Corte l'ufficio che rappresento non chiede una decisione carica di vendetta, né una decisione impronta a pietà. Chiede una decisione impronta a giustizia ed equità nel rispetto rigoroso della Legge nel nostro Paese, per ridare giustizia e dignità ai nostri poveri connazionali, torturati, seviziati ed uccisi e per far ciò vi chiedo la conferma della pena dell'ergastolo per Acosta Jorge Edoardo, Astiz Alfredo Ignacio, Vildoza Jorge Raul, Vanek Antonio. Per Fabres Hector Antonio chiedo una sentenza di non doversi procedere per morte del reato. Grazie.

A questo punto la Corte dispone quindici minuti di sospensione.

Il procedimento riprende.

P - Allora abbiamo raggiunto un accordo extragiudiziale con i due Difensori di Parte Civile. Per cui parleranno entrambi nei limiti consentiti dal nostro... Avvocato Maniga, a lei.

AVV. MANIGA - Grazie Presidente.

P - Prego.

AVV. MANIGA - Raggiunto appunto questo accordo, Avvocato Maniga, Difensore di Parte Civile, concludo per Inocencia Luca, vedova Pegoraro, Emiliano Demiiian Gullo e Carlos Nicolas Gullo, nonché per l'Associazione interveniente a sostegno della Parte Civile Comision De Familiares De Desaparecidos Y Detenitos Por Razones Politicas, come da conclusioni che rassegnò. Il parlare dopo la discussione del signor Procuratore Generale agevola non poco il nostro compito. Intanto perché il signor Procuratore ha fatto una disamina accurata non solo della sentenza, ma degli elementi probatori che avevano supportato il giudizio di primo grado. E poi anche, e di questo a nome dei parenti delle vittime, con una partecipazione che va oltre il semplice e non certo da poco impegno giuridico del quale ovviamente noi che rappresentiamo i parenti delle vittime gli siamo grati. Quindi mi limiterò, signori della Corte, ad alcune integrazioni che ritengo di fare, alcune precisazioni nell'ottica ovviamente della posizione che ho in questo processo. Con una precisazione però, se me lo consentite, qualche minuto. Giustamente e correttamente il Procuratore Generale ha ricordato che nella sentenza si parla più volte di questa vicenda come di genocidio e correttamente il Procuratore Generale ha fatto presente che l'espressione che nasce in altri contesti può essere correttamente, senza cambiare la sostanza della situazione, sostituito con eccidio, sterminio,

strage e sterminio. Io mi permetto di dire che per quanto noi in questi binari se trattiamo qui e faremo, facciamo e abbiamo sempre fatto e faremo riferimento alle norme del Codice Penale perché questo ci impone l'ordinamento tipicamente codicistico qual è il nostro, Le faccio presente che parlare di genocidio non è poi un'espressione ad effetto come può sembrare. Correttamente i Difensori degli imputati hanno ricordato che si è parlato di genocidio per i casi più macroscopici e viene alla mente fra tutti il noto, il tristemente noto olocausto di memoria, tutto sommato, anche se risale a un po' di anni fa, alquanto recente. Ma non dimentichiamo comunque, tanto per avere un'idea più precisa, storica anche di quello che è stata questa tragedia, non dimentichiamo il concetto, o meglio, l'evoluzione che l'espressione, oltre l'istituto del genocidio, ha preso nel corso di questi anni, andando a superare l'ambito più ristretto per il quale l'espressione era nata, che si riferisce alla soppressione di una etnia così come è avvenuto nell'olocausto che abbiamo testé ricordato. Credo che avrete letto nei giornali di pochi giorni fa, è stata data notizia del decesso, della morte di Dith Pran, quel fotografo cambogiano al quale si deve il ricordo e la documentazione di quell'altra tragica vicenda della Cambogia e dei cosiddetti Killing Fields promossi e perpetrati da Khmer Rossi e da Pol Pot. Quella era una soppressione sistematica degli oppositori di regime, arrivata alle estreme conseguenze,

per cui si arrivava a punire con quei sistemi anche le deviazioni che apparirebbero visibili, siamo in un eccesso quasi patologico di un'ideologia che poco importa se sia, nel caso specifico, di segno opposto a quella che sottendeva all'opera dei militari argentini, ma come facciamo a negare che anche in quel caso si sia trattato di un vero e proprio genocidio con una soppressione sistematica di tutti quelli che in qualche modo, anche in via assolutamente adombrata, potesse rappresentare un ostacolo per il regime. D'altro canto, e chiudo su questa premessa che a me sembra doverosa, perché chi segue le vicende internazionali sa che il mondo internazionale si muove attraverso orizzonti ben più vasti di quello che il nostro Codice ci impone in questo processo, sa che il concetto di genocidio, sulla base di tutte le norme internazionali ai quali il nostro ordinamento per l'articolo 10 della Costituzione deve uniformarsi, tutto l'ordinamento internazionale è proiettato verso questo binario al punto da andare a prevedere, anche se non facile da attuare secondo il nostro ordinamento, una sorta di giustizia universale che riesca nei vari paesi a colpire, ovunque commessi, tutti i delitti cosiddetti contro l'umanità. Ed è per questo che un Giudice noto di un altro paese per aver assunto in maniera sistematica questo tipo di procedimento, sto parlando del Giudice Baltasar Garzòn spagnolo, tenuto presente che l'ordinamento spagnolo non ha l'equivalente del nostro

articolo 8 citato dal Procuratore Generale in base al quale noi procediamo in questo caso e tenuto anche presente che l'ordinamento spagnolo, a differenza del nostro, non prevede il processo in contumacia o in assenza, com'è quello che stiamo celebrando noi adesso, perché gli imputati non sono presenti per motivi ben previsti dalla procedura, il Giudice spagnolo si era affrettato a chiedere l'estradizione di Pinochet contro il quale stava procedendo, il noto dittatore cileno, quindi Pinochet si trovava in Inghilterra, consapevole che forse quello era il momento per ottenerne l'estradizione. Non ci riuscì perché all'ultimo momento con un escamotage relativo solo una salute Pinochet se la cavò allora, ma ci andò vicino. Bene, in quell'imputazione formulata dal Giudice Garzòn si parla specificamente di genocidio, oltre che fare riferimento a una serie di norme che sono piuttosto note, internazionali, dalla convenzione sui diritti dell'uomo e una serie di altre convenzioni internazionali, tutte, dico tutte, orientate verso la tutela dei diritti umani intesi nella loro essenza e quindi sulla necessità di questa giustizia universale che superando i limiti angusti, oggi ormai angusti, del territorio nazionale, possa andare a colpire tutti questi, gli autori di questi delitti, ovunque perpetrati, in difesa di principi che ormai possono considerarsi superiori perché codificati nell'ordinamento (inc.) senza necessariamente, signor Presidente, signori Giudici, senza necessariamente

andare a scomodare il giusnaturalismo che potrebbe essere superato storicamente. Ma qui al giusnaturalismo si è sostituito un ordinamento internazionale che questi principi li ha fatti propri. Detto questo, tanto per capire che ci stiamo muovendo in binari ormai internazionalmente riconosciuti, non c'è dubbio che noi in Italia, che abbiamo i codici e che abbiamo un ordinamento rigorosamente legato alla struttura codicistica, alla legge scritta, procediamo attraverso le norme che sono state già correttamente rievocate dal signor Procuratore Generale. Primo tra tutti l'articolo 8 del Codice Penale che ormai è il nostro pane in questi processi, perché è l'origine di questo tipo di precisi che questo che stiamo celebrando è il secondo, il primo ha già avuto completo svolgimento, ma sono sostanzialmente i primi due processi che si svolgono, i primi in assoluto, considerata la carenza di giustizia in Argentina, i primi due processi che si svolgono contro i militari argentini e, per quel che mi consta, i primi processi che utilizzano una norma che sembrava un po' caduta in desuetudine, qual è questo articolo 8 del Codice Penale che qualcuno colloca nel momento in cui è nato, cioè quando è nato il Codice Penale, cioè nel periodo fascista. Qualcuno ha voluto vederne un eccessivo allargamento del potere imperiale allora vigente. Giuristi di ben più alto prestigio di me hanno però sottolineato che la norma, una volta che è codificata, poi è soggetta a un'evoluzione nel

corso degli anni che la vada... In base al quale la norma viene adattata alle circostanze attuali. E non c'è il minimo dubbio che questa norma che consente di perseguire i reati commessi all'estero, purché si tratti di delitti politici a danno dei cittadini italiani, è un doveroso riconoscimento della tutela che i nostri cittadini che tanto hanno dato all'emigrazione, come ben sappiamo, l'Argentina è composta da una stragrande maggioranza di cittadini italiani, con un doveroso riconoscimento di tutela a questi nostri cittadini che sono sparsi per il mondo in cerca di fortuna e che potrebbero anche subire le peggiori vessazioni se non ci fosse una forma di tutela quale questa qui ravvisata. Si è discusso nel primo processo, non ne parlo più, perché abbiamo ormai un punto fermo, possiamo considerarlo, semmai esiste il punto fermo, signori della Corte, in materia giuridica, si è discusso se si tratti o meno di delitto politico, i Difensori hanno contestato, l'hanno fatto anche in itinere del processo, hanno sollevato l'eccezione in primo grado, che poi era stata respinta da un'ordinanza della Corte in ordine alla giurisdizione, il problema in principio è stato rievocato in uno degli appelli, voglio dire, non... Mi sembrerebbe pleonastico ripeterlo. Abbiamo alle spalle la sentenza di primo grado del primo processo, la sentenza di appello del secondo processo, sempre davanti a codesta Corte, estensore il qui presente Consigliere Mauro, abbiamo la sentenza di

Cassazione ed ora nuovamente la sentenza di primo grado. Che si tratti di delitti politici sia obiettivamente che soggettivamente politici direi che non ci siano più dubbi. E tolto questo dubbio, non dovremmo più avere dubbi circa la giurisdizione del Giudice italiano e quindi anche di codesta Corte. Per quanto riguarda lo svolgimento del processo di primo grado ho poco da aggiungere rispetto a quanto ha già detto il signor Procuratore Generale. Sono state in maniera molto precisa rievocate tutte le testimonianze raccolte nel processo e avranno visto i signori che sono tante le testimonianze, sia di carattere generale che hanno inquadrato storicamente la vicenda, via via venendo alle testimonianze più specifiche relative ai fatti di causa. Mi basta concludere così come molto più dettagliatamente ha fatto il Procuratore Generale, dicendo che sono state raggiunte prove inconfutabili sul fatto che ci sia stato il sequestro, e quello è pacifico, delle tre vittime, che quelle vittime siano state detenute all'ESMA ed è stato ricostruito, e sono stati visti dai vari testimoni e non si discute, è stato ricostruito dettagliatamente anche quasi con precisione senza... Ma potrei dire con precisione che va inoltre il ragionevole dubbio, anche il momento in cui gli sventurati sono stati trasferiti, per usare l'eufemistica espressione in uso, il traslato significava per tutti morte. Da quando, da un giorno all'altro, i detenuti non si vedevano più, era chiaro, era

chiaro. Era chiaro anche perché se fossero andati in un altro campo ne sarebbe rimasta traccia, come era rimasta traccia, ha ricordato quel breve trasferimento, breve o lungo, non mi ricordo, di qualche mese della Susanna Pegoraro, perché i militari nella loro nefandezza erano precisissimi. Erano precisissimi. Nello primo caso, nel primo processo, chiedo scusa, c'era un caso, il caso del povero Morresi, un ragazzo che è stato catturato al mattino perché scoperto che stava vendendo un giornalino studentesco, figuriamoci quale grave e pericoloso reato stava commettendo questo ragazzo. Questo ragazzo è stato ucciso poche ore dopo, portato a distanza di pochi chilometri e insieme a un altro trucidato. Di questo soggetto a posteriori è stata trovata il fascicolo con le fotografie, con tutto. Cioè un caso che è una meteora rispetto... Perché non è stato mai detenuto, ucciso seduta stante. Per dire di quanto erano precisi, scrupolosi nella gerarchia e negli aspetti burocratici anche i militari. Quindi ci sarebbe traccia se queste povere vittime fossero state trasferite altrove. E non ripeto i testi attraverso i quali le vicende di detenzione sono state puntualmente rievocate, perché l'ha già fatto meglio prima di me il Procuratore Generale. E allora poiché questi testi, unitamente alle nozioni acquisite, storiche, hanno individuato il ruolo degli odierni imputati che veniva svolto all'interno dell'ESMA e più in generale all'interno dell'organismo militare, voglio dire,

benissimo, erano tutti ufficiali, facevano parte della Marina. Erano addetti ad un ente che avrebbe avuto il compito di preparare dei bravi soldati, o meglio, dei bravi marinai, dei bravi ufficiali, cioè l'equivalente della nostra accademia, così come la Prefectura Naval è l'equivalente della nostra Guardia Costiera e invece di guardare i confini e occuparsi della tutela delle coste la Prefectura Naval faceva queste nefandezze come abbiamo visto anche primo processo. Una piccola precisazione, non è molto rilevante, ma deriva credo da una svista della sentenza. L'ESMA, questo luogo che doveva essere la scuola della marina e dove si torturava a pochi metri dagli uffici prestigiosi, è nel cuore di Buenos Aires. È lì. All'epoca in cui si sono svolti i campionati, i famosi campionati del mondo, in epoca in cui io ho conosciuta in quell'epoca un noto ricercatore italiano Marino, era lì a fare convegni, proprio all'ESMA e lui non sapeva che a distanza di pochi metri si torturava. Ecco, allora qual è il ruolo di questi soggetti? Sono tutti ufficiali legati a questa struttura. Come sono, com'è individuata la loro responsabilità? La loro responsabilità è individuata in base a due ben precise norme che sono... Alcune ben precise norme che sono l'articolo 40, l'articolo 42 e l'articolo 110 del Codice Penale, poi tra un attimo parleremo dell'articolo 41 e chiarisco con due parole perché non appaiano astruserie. L'articolo 40 dispone il rapporto di casualità. Ciascuno è

responsabile dell'evento che è diretta conseguenza della propria azione od omissione, ovvero della propria omissione laddove c'è un obbligo di vigilare e l'omissione è stata abbandonata. La responsabilità può essere per dolo o per colpa, questo credo che (inc.) comunque la colpa è imprudenza, il dolo è quando c'è la precisa volontà dell'evento. Io commetto un'azione laddove quell'azione è finalizzata ad un certo evento. Poi articolo 110, che prevede il concorso, nello svolgere una condotta finalizzata a un certo evento, quella condotta può essere... Attribuirsi a un solo soggetto o la cooperazione di più soggetti. Questo è il concorso. Questo è quanto è stato già ribadito e l'istituto attraverso il quale più persone, attraverso una distribuzione di compiti, tutti però collegati sotto il profilo causale e finalizzati a certi risultati, questo è l'istituto attraverso il quale più persone possono essere imputate dello stesso reato. Poco importa se è stata assunta nei singoli casi una differenziazione di comportamento, una differenziazione di condotta. Poco importa. Quello che conta è che ciascuno risponde di una parte di azione, ogni parte concorre all'azione complessiva finalizzata a un certo evento che si è verificato. Questo è il dolo, la cooperazione nel dolo, chiamiamola anche così, che caratterizza questa vicenda. Se quattro persone si mettono d'accordo per andare a commettere una rapina, scusate l'osservazione banale, ma lo faccio per essere chiaro, poco

importa distinguere tra quelli che sono entrati e quello che sta fuori ad aspettare con la macchina. Sono tutti concorrenti nel reato di rapina, a differenziazione di compiti, ma sono compiti che si saldano. Questo è quanto è avvenuto ad opera di questi soggetti per i quali la compartecipazione è data dalla struttura stessa, gerarchica. Stiamo parlando di militari. Ma soprattutto stiamo parlando di azioni assolutamente pianificate. Allora ricordo brevemente come avveniva. Come avveniva il sequestro di una persona? I militari durante la giornata ufficialmente giravano a presidiare la città e intanto andavano a vedere, ad individuare il luogo dove la persona presa di mira abitava. Dopodiché veniva chiesta la cosiddetta Area Libra, come a dire: "Scusate, guardate che stasera andiamo ad agire noi in quel quartiere. Fate finta di niente, polizia o altri ordini, è compito nostro. Non vedete nulla, non guardate nulla, siamo noi" e così avveniva. Veniva garantita da parte di tutti, da parte degli organismi di polizia e militari l'assoluta copertura. Poi poco importa se alla sera a prelevare il malcapitato andavano militari in divisa o andavano le squadracce che venivano utilizzate per i compiti più abietti e che avevano poi come premio la grassazione, perché facevano man bassa di tutto quello che potevano trovare. Poi i più rapinati andavano anche ad impadronirsi degli immobili, come ricordava il Procuratore Generale, ma a volte, seduta stante, insieme al malcapitato

venivano portati via oggetti, televisioni, elettrodomestici, cose di questo genere. Dopo il prelievo - detenzione in uno dei campi clandestini ma ben pianificati, attraverso una numerazione che ciascuno doveva imprimersi, interrogatorio attraverso le torture e alla fine morte. Non di tutti. Va bene, qualcuno è stato rilasciato, certo, ma lo lasciamo, li abbiamo i casi perché qualcuno è stato rilasciato. Qualche sventurato ha parlato, perché sotto tortura non tutti sono dei leoni ed allora magari aveva (inc.). Per qualcuno c'era l'intervento di qualche persona autorevole, il nostro testimone Marco Bechis, l'autore di questi film che qualcuno di voi avrà visto, Garage Olimpo, Hijos, ha avuto salva la vita perché in quel momento il padre era un dirigente importante, non mi ricordo più se della FIAT o della Tech Int, ma comunque era... E quindi... Era la Tech Int. Tutte e due? D'accordo, ovviamente. Grazie. O veniva pagato qualche riscatto o altri elementi... Oppure erano utili. Abbiamo ricordato Villani, teste in questo processo come nel precedente, Villani era un tecnico e veniva utilizzato, è stato utilizzato per anni per aggiustare il bottino di guerra, cioè televisori, elettrodomestici, eccetera, avevano lì una persona che gratuitamente ovviamente faceva le riparazioni. Oppure si chiama Besser quello che era un grafico e a cui davano da confezionare falsi passaporti tra cui è stato ricordato due o tre passaporti, uno, due o tre, essendo

personaggio autorevole, per Licio Gelli. Ecco, questi poi alla fine può essere pure che hanno avuto salva la vita, ma chi resisteva, chi non diceva nulla di utile, chi poteva diventare testimone pericoloso un domani, visto che tutto avveniva non alla luce del sole, come era avvenuto in Cile, ma di nascosto, quello veniva regolarmente soppresso alla maniera dei più trucidi sistemi malavitosi. E allora come si fa a negare che in una pianificazione così accurata si possa distinguere tra un partecipe o l'altro? Tutti, l'apporto di tutti e anche di altri che qui non sono stati individuati, ma poco importa. Poco importa se i concorrenti fossero cinque o dieci. Sta di fatto che quei cinque hanno fatto, hanno portato, hanno compiuto delle azioni idonee di sole a caratterizzare l'evento. E qui entra in ballo un'altra norma, che è l'articolo 41, il cosiddetto concorso di causa, una norma che noi cominciamo... Sulla quale cominciamo a disquisire sulla quale siamo sui banchi di università, perché è una norma che ha dato luogo a parecchie controversie dottrinali diciamo. Ma è pacifica una cosa, è pacifica una cosa, e questo è per rispondere anche all'eventualità, peraltro non provata, che queste vittime siano andate a morire altrove e non all'estero, una causa eventualmente sopravvenuta è da sola idonea come azione, come condotta idonea a procurare l'evento quando sia da sola sufficiente alla determinazione di quell'evento. Ditemi voi se poi gli esecutori materiali siano stati altri

rispetto a questi imputati, se gli imputati, se si può considerare che la materiale soppressione di questi soggetti sia da sola idonea a determinare l'evento quando a monte c'è tutta un'azione preordinata a quell'evento, accompagnato poi da tutto quello che sappiamo, ivi compresa la tortura, la richiesta di notizie da cui derivavano altri sequestri, altre soppressioni e così via. Quindi questo, e non aggiungo altro, ma è sicuramente la più precisa connotazione, estrinsecazione del concorso nella commissione del reato del quale, al quale partecipano tutti, ivi compreso Vanek, e io so bene che il Difensore di Vanek si fa anche forte del fatto che in primo grado il Pubblico Ministero aveva ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per chiederne la condanna, ma alla luce di questi semplici principi credo ben comprensibili anche senza addentrarsi nei grossi meandri del diritto, è pacifico che non solo Vanek ne risponde a pieno, ma ne risponde anche a carattere più grave, per il semplice fatto che è il capo. L'abbiamo detto in tutte le maniere, è stato ripetuto. La marina dipendeva dall'ammiraglio Massera, che è coimputato in questo processo, la sua posizione è stata stralciata perché è stato ritenuto, o meglio la Difesa ha ritenuto che Massera dovesse considerarsi non capace processualmente, perché è in stato di salute che non gli consentirebbe di seguire in maniera idonea il processo, la posizione è stata stralciata ed è tuttora giacente presso il Giudice dell'udienza preliminare

con l'intesa che periodicamente... È stata fatta una perizia che ha accertato che lo stato di salute effettivamente non è dei migliori e con l'intento di fare periodici aggiornamenti per verificare se per caso nel frattempo il suo stato di salute fosse migliorato in modo da consentirgli di subire il processo. In tal caso lo vedremmo imputato qui come gli altri, così come è stato imputato nel precedente processo... Sono stati imputati e condannati il generale... E condannati alla pena massima il Generale Suarez Mason e il Generale Riveros responsabili rispettivamente della zona 1 e della zona 4, perché per il fatto di essere capi di una zona nella quale si perpetravano queste vicende ed erano tutte pianificate con ordini e ben precise disposizioni, non poteva non essere riconosciuto il capo della zona responsabile perché era il principale dei responsabili. Questo vale anche per il contrammiraglio Vanek, anche se siamo nella zona 1, per la quale avrebbe, risponderebbe Suarez Mason, che nel frattempo è deceduto, perché qui siamo nell'ambito della marina e quindi il contrammiraglio Vanek aveva poteri di comando e direttivi ben più specifici rispetto al settore per il quale stiamo operando, cioè stiamo esaminando, di quanto poteva essere la più ampia visione del Comandante Suarez Mason. Quindi la responsabilità di tutti i concorrenti appare palese proprio, ripeto e qui concludo su questa parte, nell'ambito dell'istituto del concorso, tutti i responsabili per dolo

diretto. Chiedo scusa, diretto, questa è una precisazione, perché tutti erano consapevoli di quello che stava avvenendo. E questo, lo preciso, per rispondere poi ad un'acuta osservazione del Difensore di cui parlerò tra un attimo, quando parleremo di aggravanti. Quindi l'imputazione è quella che sappiamo, omicidio, articolo 575 Codice Penale. Omicidio pluriaggravato con le aggravanti già sottolineate della premeditazione e dell'aver agito con sevizie e con crudeltà. Noi solitamente, noi Parti Civili intendo, solitamente non ci addentriamo nell'argomento aggravanti, è un compito... Non è compito nostro, perché noi come Parte Civile avremmo il solo compito di chiedere la condanna dell'imputato ai fini... Alla pena di giustizia si dice e poi al risarcimento. Ma due parole, già peraltro anticipate dal Procuratore Generale, hanno un senso proprio perché, com'è stato ricordato, il mancato riconoscimento di entrambe queste aggravanti potrebbe configurare un reato, un omicidio non più punibile con l'ergastolo e conseguentemente, dato il tempo trascorso, vedere il reato estinto per prescrizione. A parte il fatto che basta un'aggravante sola, basta un'aggravante sola, non occorre che ci siano tutte e due. Il Difensore di Vanek ha fatto un'acuta osservazione ed ha detto: "La premeditazione non si concilia con l'eventuale ipotesi di dolo eventuale", così ha detto, poi si può discutere. Io però, e l'ho appena sottolineato e lo dico con convinzione e non strumentalmente

per rispondere a questa accezione, il dolo eventuale, per chi non avesse le idee chiare, è qualcosa di diverso, anche se punito alla stessa maniera, è qualcosa di diverso dal dolo diretto. Cioè il dolo diretto è quello, chiedo scusa se mi esprimo in termini così, ma magari qualcuno degli signori Giudici può non avere chiare, ed è giusto che non ce le abbia, tutte queste cose: il dolo diretto è quando la mia azione è finalizzata a un determinato evento, sparo per ammazzare. Il dolo eventuale, che si distingue dalla colpa, la colpa è la negligenza, io passo con il rosso, l'imperizia perché faccio (inc.) malfatto e poi qualcuno ci rimane, il dolo eventuale è quando la mia azione è talmente macroscopicamente pericolosa, tanto per intenderci, che l'evento che può derivarne è prevedibile e io me ne disinteresso. Dicevamo prima alcune osservazioni, così, su un caso famoso a Roma, di Roma, la famosa uccisione della povera studentessa, lì non voglio entrare nel merito di una sentenza già emessa, lì... Va bene. Quello secondo la mia visione di giurista estraneo a quella vicenda, quello era un caso tipico di dolo eventuale. Chiudo, perché questo è un argomento pericoloso, sembrerebbe entrare nel merito di cose che non mi riguardano ed effetti non mi riguardano. Tanto perché (inc.) venisse capito il concetto. Qui non siamo nell'ipotesi del dolo eventuale, io agisco, poi non si sa mai cosa avverrà. Qui siamo in una situazione pianificata. Ma abbiamo trentamila persone scomparse secondo

la ricostruzione del rapporto con (inc.), trentamila persone attraverso una pianificazione sistematica, quello che non a caso io continuo a chiamare, basta intenderci, genocidio, attraverso una serie di meccanismi pianificati sin dalla cosiddetta Area Libra per finire con il volo della morte. Ma come si fa a pensare che un'azione del genere non veda bene dove vada a parare, che poi possa essermi addebitato solo perché sono stato superficiale a non prevedere quell'evento. Quindi quest'obiezione del Difensore che il dolo eventuale non si concilierebbe con la premeditazione, a parere modesto di questa Difesa, non è percorribile per il semplice motivo che non ci troviamo di fronte a una situazione di dolo eventuale. Quindi che la premeditazione ci sia è data da questa che ho volutamente descritto pianificazione degli eventi attraverso una serie di condotte tutte collegate l'una all'altra. E sulla crudeltà o sevizia, tra l'altro sono situazioni un po' diverse, le sevizie hanno per oggetto quello che subisce la persona, la crudeltà è il modus operandi della gente, voglio dire, come si fa a negare che ci sia questa aggravante? Basta rievocare la descrizione della situazione in cui hanno vissuto queste povere vittime. Ed è importante discriminare tra l'azione che ha preceduto, cioè quella della detenzione, dal sequestro, dalla detenzione, dalla tortura con l'evento finale commesso da qualche esecutore becero per negare che le morti di questi soggetti siano accompagnate da crudeltà e sevizie.

Oltretutto voglio dire, parliamoci chiaro, è una vicenda talmente legata, talmente collegata in tutti i suoi eventi, che proprio fare una distinzione di questo tipo importa assai poco. Tanto più poi che abbiamo una testimonianza che ci rievoca, credo di Scilingo, attraverso... O meglio, la testimonianza di Verbitsky che riporta le parole di Scilingo, l'Ufficiale di Marina unico processato in Spagna, perché era presente e l'hanno potuto processare, il quale ricorda che tutti gli Ufficiali avevano il compito di accompagnare almeno due voli. Questo l'ho già detto, ci ricorda un caso ben noto a Roma, quello delle Fosse Ardeatine, dove gli ufficiali nazisti... Agli ufficiali nazisti da Kappler era stato imposto: "Entrate e sparate almeno due colpi ciascuno, così siete corresponsabili anche moralmente e non solo attraverso l'azione". Quindi non è da escludere che questi signori abbiano, volenti o no, partecipato in maniera zelante a qualcuno di questi voli della morte che il film Garage Olimpo rievoca questi toni struggenti quando si vede questo aereo che vola accompagnato da musica, che non è tragica, ma proprio per questo è ancora più triste. Io credo che altro da dire non ci sia. Abbiamo parlato di genocidio, abbiamo parlato di una vicenda tragica che ha coinvolto un'intera generazione sconquassata e conculcata. Noi, qua in queste aule, non processiamo la storia, processiamo cinque criminali, alcuni dei tanti che ancora, grazie alle leggi fino ad oggi, di cui

hanno goduto fino ad oggi, girano impuniti. Quindi processiamo degli omicidi. Però diamo anche a questi processi il valore reale, oltre che strettamente giudiziario, che hanno. Sono i primi processi attraverso i quali si sono condannati questi militari criminali, non posso escludere che l'esistenza di questi processi abbia indotto finalmente l'Argentina ad abolire le leggi vergogna, punto final y obediencia de vida, quelle leggi che avevano garantito l'impunità riducendo l'Argentina a recuperare, quanto meno parzialmente e faticosamente, la giustizia di cui l'Argentina è stata carente fino ad oggi, poi come stiano andando questi processi lo vedremo strada facendo, l'anno scorso durante due processi due testimoni sono stati fatti sparire, tanto per chiarire qual è ancora il potere dei militari tuttora, no? Ripeto, se questo processo pur nell'ambito, questi processi pur nell'ambito previsto dall'articolo 8, cioè che si possono fare solo in quanto le vittime siano italiane, servono a qualcosa. Questi processi servono, oltre che alla condanna degli imputati, dei criminali, io sono ben convinto, così come si sta per aprire tra poco un altro processo contro Pinochet e altri militari di altri paesi dell'America Latina, siamo alla fine delle indagini, stiamo parlando del Plan Condor che vedrà imputati credo più di cento militari di vari paesi, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Bolivia e Perù. Anche quello avrà il suo peso notevole, sempre nell'ambito dei binari

dell'articolo 8, ma un processo verso la giustizia che serve a noi a tutela dei nostri concittadini vittime di queste efferatezze, ma che spero serva anche a quei paesi a recuperare la giustizia che è uno degli elementi fondamentali della democrazia. Se sarà servito a qualche cosa a questo proposito, che è la cosa essenziale, per fare giustizia su un momento della storia che ha visto disconosciuta l'umanità, perché parte di essa è stata oggetto di soppressione, se sarà servito, se saranno serviti anche a questo questi processi, io credo che ne saremo tutti più che soddisfatti. Bene, questo è quello che noi ci aspettiamo dalla sentenza di codesta Corte che, respingendo gli appelli, confermi la sentenza di primo grado. Grazie.

P - Avvocato Gentile. Le faccio una raccomandazione Avvocato Gentile, quella di evitare la ripetizione di argomenti già sostenuti dal suo...

AVV. GENTILE - Questo lo sapevo già. Mi pare invece che ci sia una buona integrazione tra le due discussioni. Leggo le conclusioni che ho frettolosamente scritte a mano, il Presidente me lo perdonerà. Le farò dattiloscritte in miglior veste insieme a una memoria di giurisprudenza che mi presento di presentare alla Corte. Le conclusioni per i miei difesi, cioè Inocencia Luca, vedova Pegoraro, nella sua qualità di Giovanni Pegoraro, Juan Carlos Dante Gullo e Juan Ernesto Gullo, figli di Angela Maria Aieta, e la parte intervenuta ci

sono le Abuelas di Piazza di Maggio, cioè le norme che ricercano in parte con successo, in parte con la tenacia e con l'archiviazione del DNA per consentire future ricerche, cercano con successo i neonati e i bambini sequestrati. La Corte respinga le impugnazioni proposte nell'interesse degli imputati e ne confermi la responsabilità penale. Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raul Vildoza, Antonio Vanek, dichiarati estinto il reato per morte del reo nei confronti di Hector Antonio Febres e confermi comunque le statuizioni contenute, le statuizioni civilistiche contenute nella sentenza impugnata. Condanni alla refusione delle spese come si propone con una nota altrettanto frettolosa. Incomincio dicendo pubblicamente quello che ho detto privatamente al signor Procuratore Generale: la ammirazione per l'impegno, l'intelligenza, la completezza e non ultimo, ma forse più importante, la sincera riconoscenza dei familiari che assisto. Io avrei voluto che foste presenti al processo di primo grado e comunque vorrei che, certamente sarà già stato fatto, si leggessero pagine e pagine delle deposizioni dei testi, perché oltre a confermare la responsabilità degli imputati, danno la dimensione illimitata del dolore che è stato sofferto da parte delle vittime e di tanti altri che in loro si sentono rappresentati, i loro familiari intendo, in questo processo. Avrebbero una dimensione infernale di come può arrivare l'uomo, della malvagità a cui può arrivare

l'uomo. L'ESMA. L'ESMA è importante, il processo è in primo luogo un giudizio sull'ESMA e il secondo è invece il giudizio sulla responsabilità degli imputati. L'ESMA importante, rilevante, più di tutti gli altri campi di detenzione clandestine di cui si è occupato il primo processo per la centralità della posizione. In uno dei quartieri migliori, il quartiere Palermo di Buenos Aires, circondata evidentemente dall'ignoranza e anche dall'indifferenza della società argentina. L'ESMA che ha un numero così enorme, quasi cinquemila, lo si è calcolato scrupolosamente da parte delle commissioni, l'ESMA che è caratterizzata da questo modo estremo di uccidere facendo scomparire i corpi, quindi ponendo al posto della morte la scomparsa. Scomparsa che è infinitamente più grave e dolorosa della morte. Lo sanno i familiari delle vittime, lo sa bene chi ha avuto il privilegio di riavere la salma. O per la scoperta di un archivio segreto, mi parlava prima il precedente Difensore del caso Morresi, o per la riesumazione della salma. Sanno che sono privilegiati, lo diceva Morresi: "Io almeno porterò un fiore, almeno ritualizzerò il mio lutto". Nessuno può farlo degli altri. La scomparsa cancella tutto. Cancella la difesa, perché uno finché ha speranza che il proprio caro viva, continua ad insistere, a ricercare, a chiedere, a moltiplicare gli habeas corpus, non importa se anche gli Avvocati che fanno gli habeas corpus compaiono, c'è una lista innumerevoli di Avvocati

scomparsi per questo. Ed è drammatico, perché ritualizzare il lutto attraverso la salma certo che non è avere in vita la persona, ma è un estremo umanissimo atto e diritto di Antigone. E quindi l'umanità conosce da quando vive. Avrei voluto e vorrei che leggeste quelle pagine. Per esempio sui voli della morte sapete già narcotizzati, caricati ubriachi per la narcosi su camionette, posti nell'aereo, spogliati, gettati prima nell'estuario e poi nell'oceano. Io ricordo un Avvocato argentino che ha detto che andava all'ora vagando sulle rive dell'estuario nella speranza di trovare il cadavere di sua figlia, perché questa è la realtà che giudicate. I testi, noi abbiamo sentito numerosi testi e guarda caso numerose testi femminili: Actis Goretta, Tokar, Burgas, Lila, Osantinsky, Daleo, Lorenzo, Pastoriza, Remedios Alvarez, sono sopravvissute perché sono rientrate in un programma di educazione, cioè sono rientrate in un programma di collaborazione, pena la morte. Continua, la minaccia era continua, con i propri carnefici. Ecco perché le abbiamo, ecco perché abbiamo queste voci. E sono voci straordinariamente importanti che spero rivivano attraverso le letture di Camera di Consiglio. Per esempio le voci sui voli della morte. Le voci sui voli della morte, e chiudo subito, presto questa parentesi di citazione, Burgas, Daleo Emilia, questo cadenzare delle catene con cui scendevano dalla cappuccia i predestinati, i toten Kandidaten, direbbe Kappler o Priebke,

l'isteria delle guardie, dopo il loro trascinarsi via un puzzo di vomito ed il puzzo del disinfettante, perché la narcosi provocava questo, il ritrovamento poi dei vestiti, detto dai testi, dei vestiti, perché nudi venivano buttati dall'aereo e poi dice Scilingo che bisognava talvolta pulire l'aereo, perché delle parti umani restavano impigliate nei voli. E quindi questa disumanità soffocante. Ne è tornato uno (inc.), detto Pincio, perché anche questo avviene. Perché avevano sbagliato, o per raccomandazione o per altro, l'avevano addirittura imbarcato nell'aereo e poi è ritornato indietro. Questi rumori ossessivi di chi sapeva bene che cosa voleva dire questo trasferimento. E poi le testimonianze sulle nascite, sulle nascite, cioè sui bambini, sui neonati sequestrati, testimonianza di Actis Goretta, che è una grande artista devo dire, sopravvissuta, anche per la sua capacità grafica, oltre che per il suo ripensamento e sua introduzione in opera di rieducazione. Lì dove doveva essere la morte, ecco, proprio lì c'era la vita. I gridi, le grida, Osatinsky, le grida del neonato di vita evidentemente si intrecciavano alle grida del parto. La partoriente chiedeva che si rimuovessero le catene, perché il rumore non doveva ossessivamente esasperare perfino una nascita e persino i dolori del parto. Ebbene, la risposta era totalmente negativa, sempre, questa gente ha sempre agito nell'infamia e con mezzi infami, prevedendo una morte, una uccisione infame. E così la

vita quotidiana, la tortura, tutti hanno parlato di tortura. La maggior parte di queste donne sono state oggetto di stupro, nessuna ne ha parlato. Hanno parlato della tortura, ma per dignità nessuna ha parlato di violenza carnale, e quindi le picana, queste scosse elettriche per avviare le mandrie al pascolo, poste nelle parti intime, fino a che uno non resiste più, questi corpi legati a dei giacigli di ferro, a delle brande di ferro, che sbattevano continuamente per le scosse elettriche, buttando acqua perché ci fosse ancora più morsi di elettricità. Una donna, Raberti, pensava di avere perso i denti, non li sentiva più, pensava che le avessero anche strappato i denti, talmente era ossessionante questo. Ma poi il resto, ma poi la degradazione di vivere in cucce, l'una incatenata accanto all'altra con un numero. C'è stato uno di cui non devo fare il nome, che davanti ad una scolaresca dopo un'udienza è stato richiesto, data la parola ai ragazzi, "ti hanno torturato?", la risposta è stata "sì". "Che cosa volevano sapere?". "I nomi dei miei compagni, dei miei amici". "E tu hai parlato?". A quel punto lo sventurato superstite, per sua fortuna, è imbiancato, si è impietrito ed ha detto: "Sì, ho parlato, non durante la tortura, ma nei mesi successivi per una tale degradazione ed umiliazione del mio stato che non ho più resistito. Ho detto il nome e l'indirizzo di un compagno". Ecco che cosa dicono le testimonianze, che cosa dicono gli altri che in questa che si potrebbe certamente

chiamare (inc.) di vite hanno sofferto. Allora, andiamo avanti. Ci sono due presupposti su cui non mi attarderò, ma che vanno indicati. Sono stati richiamati concisamente e sono due sentenze. La prima è la sentenza 9/12/85 della Camera Nacional della Federaciones della Capital Federal Buenos Aires. E' una sentenza che ha giudicato la Giunta ed ha condannato i principali esponenti della Giunta per una infinità di casi, per quella che vedremo responsabilità mediata, la vedremo fra poco, e che nel nostro caso è particolarmente utile perché fra gli altri innumerevoli casi c'è Giovanni e Susanna Pegoraro, condannati all'ergastolo anche per il loro sequestro, si sperava ancora forse in una sopravvivenza, così come Astiz è stato dato l'ergastolo per il sequestro di due suore poi fatte morire nei voli della morte, ma ancora non si aveva la certezza. Il cadavere di una delle due suore è stato riesumato e composto religiosamente. L'altra è la sentenza 6/12/2000 della Corte d'Assise di Roma, confermata in Appello ed in Cassazione. Questi due perni sono il presupposto del vostro decidere. In particolare per due aspetti, la clandestinità, la militarizzazione, poche frasi perché sono state già toccate in precedenti discussioni. La clandestinità. Come è stato spiegato, non ritorno dai vari testi Calamai, molti altri, rievocati dalla sentenza e rievocati anche dal Procuratore Generale. Ma poi durante il processo precedente, quello che è finito con la sentenza del 3

dicembre 2000, rievocata da Giudici, Magistrati, giornalisti in modo perfetto, la clandestinità era dovuta allo scandalo internazionale per quanto era avvenuto in Cile e quindi alla revoca dalle norme per agire segretamente nella soppressione di chiunque ostacolasse idealmente o praticamente la repressione. La clandestinità evidentemente ha delle conseguenze importanti. Ha innanzitutto un valore di intimidazione colossale, perché non sai dove sia il tuo caro, se sia vivo, se sia morto, ogni tanto, come è avvenuto in più casi, Morelli, la stessa Carlotto, vengono a chiederti del denaro per la sua salvezza. Quindi è un potere di intimidazione enorme e di blocco della reazione pubblica per paura di nuocere a chi forse è ancora vivo, ma importantissima la clandestinità, perché prova la consapevolezza dei militari di agire per cose inconfessabili ed incomunicabili per la loro infamia morale e giuridica, e per l'impunità li portavano a reiterare le condotte. Due parole sull'altro carattere, che è quello della militarizzazione. Qui la sentenza di Buenos Aires ha chiarito tutti i punti, il modus operandi, il servirsi di luoghi pubblici, istituzionalizzando queste infamie perché nessuno turbasse i sequestri, imponendo il silenzio a denuncie, ad indagine pubblico. A tutto. Tutto era coordinato e gerarchicamente imposto. Lo vedremo per l'imputato Antonio Vanek. Ora, visti questi due caratteri generali, portiamoci rapidamente, perché è già stato detto, vorrei solo

sottolineare qualcosa, alla situazione delle vittime. Sono, come sapete, Giovanni Pegoraro, Susanna Pegoraro ed Angela Maria Aieta. Pegoraro visto e rivisto. Perché? Perché aveva un'età diversa dagli altri, perché era vestito come una persona anziana, come posso essere vestito io che sono ormai vecchio, e quindi notato e rinomato da una infinità di testi, Pastoriza, Osatinsky, Martì, quelli che cito. Notato e rinomato prima ottimista, poi disanimato, come dice un teste. Quando poi gli è stata posta, come dice chiaramente la stessa Osatinsky, la cappuccia grigia che vuol dire morte, di Giovanni Pegoraro, abbiamo la prova della morte all'ESMA, una prova insuperata. Perché gli ha messo la cappuccia grigia? Proprio per la clandestinità. Questo sventurato padre, sapendo che la figlia era ancora nelle mani dei carnefici, infatti l'avrebbero uccisa dopo averle tolto la bambina, ebbene, questo sventurato padre, all'atto della sua liberazione, ha voluto annotare una targa, ha voluto sapere qualcosa per salvare sua figlia e solo perché ha violato la clandestinità è stato assassinato. Ecco quello che succede all'ESMA, in modo assolutamente sconvolgente. Quando? Prima che la figlia partorisce. E siccome il parto avviene nel novembre, per più testimonianze cui accennerò, perché sono già state in parte o in tutto rievocate, ebbene, si sa la data della morte dove è morta nella notte, che è l'abituale modus operandi per fare scomparire le persone. Allora passiamo alla figlia. La figlia

Susanna Pegoraro è stata assassinata come dopo un certo periodo di prove, tutte, e dico tutte, e rievoco le testimonianze di NAZU, cioè della Commissione di Indagine Nazionale sui Crimini e di Duhalde, tutte le mamme sono state uccise. Rievoco l'atto di Bagnasco. Bagnasco è uno dei migliori testimoni. Perché Giudice, perché non dice niente di più a costo di fare irritare i difensori che vorrebbero altra giustizia, altre cose, lui si attiene scrupolosamente all'oggetto del suo lavoro come Giudice. Ebbene, tutti questi hanno detto che dopo un primo periodo di disorganizzazione alcune mamme hanno avuto il loro bambino, o meglio, Alvarez e (inc.). Non importa che tutte e due poi abbiano collaborato in un modo particolarmente... addirittura in una impresa all'esterno del caso. Non importa questo. Importa che dopo questo periodo da testimonianze delle Nonne di Piazza di Maggio, le innumerevoli testimonianze agli atti, le madri venissero assassinate. Perché venivano assassinate? Certamente come tutti gli altri. Ma perché, c'era qualcosa di più? Sì. Erano le testimoni di un delitto non punibile, non lecito, perché le leggi di impunità infami, come gli atti che coprivano, non potevano coprire il sequestro di neonati. Quindi loro sarebbero state le prime testimoni di un delitto che in Argentina sarebbe stato perseguito. Le testimoni sulla Susanna Pegoraro sono numerosissime. Sono state riprese dal Procuratore Generale e quindi non lo ripeto. Sono una decina

di testimoni. Chi vede questa ragazza così giovane e ne ha una pietà per la sua giovinezza, perché sa che il frutto del suo doloroso parto verrà dato ad altri, anche se le si fa scrivere quella frase, una lettera in cui dice... una specie di testamento di una moritura a chi dovrà essere dato il bambino. Si sa e provoca in tutti una particolarissima pietà. Questa ragazza di diciotto anni che aspetta di partorire, di dare vita e di morire. Le testimonianze sono numerosissime. Era venuta da una "plaza" che dista una enormità, un po' come diranno loro, una enormità dall'ESMA. Allora cosa volete? Che organizzino un volo dopo che ha partorito per portarla ancora alla plaza per ucciderla alla plaza, dopo che aveva dato le informazioni che poteva durante le prime torture, dopo che aveva dato l'unico frutto del suo grembo di ragazza, che era quella figlia rubata, dopo questo volevate che sprecassero un viaggio per farla uccidere altrove? Ma il criterio di verosimiglianza c'è ed è stato statuito da sentenze di legittimità. Il criterio di verosimiglianza c'è e non è discutibile se non quando ci siano altre interpretazioni più convincenti per un grado di riunire tutti gli elementi. Qui non c'è nessun'altra interpretazione se non la morte per aree come si usava fare all'estero. Per Angela Maria Aieta, anche per questa seconda sentenza è il dato della cappuccia grigia, c'è la testimonianza di Cubas e di tanti altri, soprattutto della Remedios Alvarez. Angela Maria Aieta, testimonianze

Ojeda e del marito Juan Carlos Dante Gullo e del figlio, voglio dire, Juan Carlos Dante Gullo, che era presente, non era soltanto una mamma preoccupata. Dante Gullo era a disposizione per il potere nazionale in un carcere. Cosa vuole dire questo? Vuole dire sopravvivere, perché nessuno ti dice perché sei in carcere, nessuno ti dà un difensore, nessuno ti dà un colloquio, nessuno ti dà un processo. Però? Però sopravvivere. Nei campi di detenzione, come l'ESNA, invece si crepa, si vive malamente e si crepa peggio ancora di come si è vissuto. Non è soltanto Angela Maria Aieta la mamma preoccupata del figlio. Anche questo, che cerca, ricerca, tempesta le autorità finché questa rompiscatole viene mandata all'ESMA. E' anche quella che coordina i familiari, che cerca informazioni se vivono, se non vivono gli scomparsi. Cioè è anche una persona attiva, non solo per la propria famiglia, ma per tutti. Ecco allora perché deve essere uccisa. Si dice che era una mamma anche lei di età diversa dalle altre, era una mamma e quindi sarà stata trattata diversamente, infatti una guardia la trattava con rispetto. La guardia sarà stato uno al servizio militare obbligatorio. La trattava con rispetto. Nossignore! C'è la testimonianza Diaz riferita da Remedios Alvarez. La testimonianza Diaz è precisissima. Perché la maltrattavano questa persona nemmeno giovane come potrebbe essere vostra mamma? "Perché è molto pericolosa" è la risposta. Quindi persona che doveva essere all'ESMA, a Buenos

Aires, dove agiva diapoliticamente secondo loro, umanamente secondo tutti. Così come lo faceva in carcere. Ci sono delle strazianti conversazioni fra lei, l'altra sventurata, ma che è sopravvissuta. Sventurate conversazioni perché erano l'una accanto all'altra. Dove? Incatenate in delle cucce per cani, giustamente le chiamiamo cucce, dove stavano sdraiate una accanto all'altra con un tramezzo di cartone, di legno sottile, di modo che qualche dialogo, nonostante le bastonate, poteva arrivare. Ci sono dei dialoghi di straziante umanità tra Hebe Lorenzo ed Angela Maria Aieta. Anche queste le conoscerete certamente, ma le rivedete, perché danno un'idea di come si può umiliare una persona, fino a che punto si può colpirla. Parlano di Auschwitz. Non siamo a quel punto, ma il disegno è identico, colpire il decoro di una persona fino a farla moralmente scomparire. Ebbene, per esempio, scusate il dettaglio, dovevano urinare, c'era una padella che passava in questa trentina, quarantina di persone e guai a lasciarsi scappare, perché non arrivava la padella. Erano bastonate, testimonianza di Hebe Lorenzo. Erano bastonate, erano calci, perché erano riverse ed incatenate. Calci e bastonate a questa mamma. Non è possibile andare anche oltre, non è possibile, forse non è giusto, ecco perché le sopravvissute non hanno parlato di questo, perché umilierebbero irreparabilmente anche chi le sente queste cose. Mi diceva Osatinsky, che ho conosciuto durante l'istruttoria, in uno dei primi

interrogatori: "Le cose che ho sofferto io le dico solo al mio giardino, non le dico ad altri, perché umilierei l'umanità di chi le sente". Ecco, ci sono questi colloqui della disperazione. "Ma quando sarai in vita, quando tu uscirai, se uscirai, di che sono viva, di che ci sono". Sono frasi che ricordano il Purgatorio di Dante Alighieri, perché sono le stesse frasi che dicono Manfredi Conte Di Montefeltro e Pia Dè Tolomei. "Quando sarai tornato al mondo ricordati di me, di che sono viva". Sono frasi che commuovono profondamente. (Inc. lontano dal microfono). ...che ricordava al Procuratore Generale: "Siamo marinai, il mare è nostro amico. La distesa azzurra diventa metallica. Si infrangono le teste di chi buttiamo su quella superficie metallica, il resto lo mangiano le orche". Ecco come uno degli imputati vede gli omicidi. Ebbene, tutto questo è molto importante perché prova il dolo diretto della morte di ESMA, cappuccia grigia, criterio di verosimiglianza, in inverosimiglianza dello (inc.) altrui per uccidere. Allora veniamo ai problemi più strettamente giuridici del processo. Sono stati evocati già con la lucidità del collega Naviga, della chiarezza lucida e completa. Rivediamoli per quello che posso io aggiungere, perché evidentemente i motivi si giocano su questi problemi, anche se quanto è stato detto direi che è più che sufficiente per definire questo processo. Innanzitutto eliminiamo, come ha fatto giustamente il Procuratore Generale, lo stato di

necessità, eliminiamo l'obbedienza. (Inc. lontano dal microfono). Lasciamo stare l'articolo quindi dello stato di necessità, ne ha fatto (inc.) il Procuratore Generale rievocando appunto Duhalde, Verbitsky e lo stesso Urien. Badate che Urien è evocato dall'appellante perché dimostrerebbe i rischi a cui va incontro chi disobbediva per motivi di coscienza. Ebbene, niente di più assurdo. Urien, leggerete la sua deposizione, ha capitanato una rivolta collettiva, quindi non la semplice diserzione, diserzione morale, non il dubbio morale di fronte all'infamia, non questo, ma ha capitanato una rivolta collettiva. Anche il fratello, anche lui Ufficiale della Marina, è stato imprigionato, ma su domanda del Presidente che su questo era molto attento, "soltanto per accettare ordini?", "No, aveva anche una tendenza politica", ha riconosciuto questo galantuomo che è Urien. Cioè è stato colpito perché era uno degli oppositori democratici di questo sistema di infamia. Duhalde è il Ministro che ha ereditato il materiale di Conarzep, quindi è il Ministro che è in possesso della più vasta fonte informativa su tutti i casi che ci riguardano, nemmeno un caso di persona che oltre a conseguenze di carriera interrotta abbia avuto sanzioni di carcere o addirittura di morte per essersi dissociato da un ordine disumano come era questo. Quindi di questo argomento non si deve, a sommo parere della Difesa, parlare più. Qualche cosa di più sul

concorso, anche perché devo fare ammenda, chiedere scusa, ma io ho ipotizzato una categoria di concorso eventuale sbagliata. Si parla di dolo diretto, si può semmai, vedremo, parlare di dolo alternativo. Non si può parlare di dolo eventuale. Il dolo eventuale è chi potrebbe pensare che dalla sua azione conseguano dei risultati. Chi butta una bomba e può pensare che accanto al militare che vuole uccidere ci sia magari un civile coinvolto e resta indifferente di fronte al rischio di questa eventualità successiva. Ma qui non si tratta di eventualità. Questi militari hanno sempre pianificato la morte delle loro vittime con estrema probabilità e naturalezza, salvo per alcuni casi la possibile eccezione. C'è quindi il dolo diretto o, se proprio si vuole fantasticare nei meandri della giurisprudenza, il dolo alternativo, cioè o la morte a cui sono stato educato e che pratico tutti i giorni nei confronti dei detenuti o magari maltrattamenti, lesioni, così che porteranno per tutta la vita i segni di quello che gli abbiamo fatto. La sentenza parla di equivalenza delle cause ed è stata rievocata perfettamente dal Procuratore Generale. Equivalenza delle cause e la sentenza di Buenos Aires e Bagnasco, nella sua splendida ordinanza sul sequestro dei neonati, parlano di responsabilità mediata, cioè non chi uccide con le proprie mani, ma chi istiga o ordina l'uccisione tramite gli esecutori materiali. Va subito detto che moralmente, ma anche giuridicamente, soffermiamoci sul punto

morale, chi ordina un'uccisione è infinitamente più responsabile di chi la esegue. Anche perché non ordina solamente quella uccisione, ma pianifica l'uccisione, quindi infinitamente peggio. Ci può essere, secondo noi, questa responsabilità mediata, a cui accenna anche la nostra dottrina. Noi abbiamo altri termini, cioè abbiamo il concorso morale. E' reso morale chi ha il concorso dell'istigatore, (inc.) che pianificano ed istigano all'uccisione. L'esecuzione ed i coautori. Cioè si tratta di un percorso di morte in cui ciascuno mette un proprio segmento consapevole di dove andrà a finire il percorso di morte, e quindi tutti coautori, anche se in caso, smentito dagli atti, fossero stati assassinati in altre occasioni, smentito dagli atti e dal criterio di verosimiglianza. Quindi coautori. Coautori del segmento del percorso di morte a cui erano stati abituati perché quando si pensa: "Ma perché non avevano problemi di coscienza? Ma perché li avevano educati a questo?", e ce lo dice Urien, l'educazione a torturare, di subire le torture per sapere meglio le reazioni del torturato, è la testimonianza di Urien, che ce lo dice chiaramente. "Sono persone evocate al sequestro, tortura, eliminazione". E' come stupirsi perché nessuno dei soldati delle Fosse Ardeatine... Erano educati a questo, cioè lì c'erano minacce, minacce di uno dei coautori, che qui non ci sono state. Anche lì però nessuna conseguenza. Quindi non c'è dubbio che è una unitarietà di piano che

finisca con la morte. Quello che unifica il piano, se ce ne fosse bisogno, ma non ce ne è bisogno, quello che unifica il piano è il movente. Il movente è unitario, dal sequestro all'uccisione, il movente è combattere la sovversione comunque uccidendo chiunque si opponga. A questo sono educati tutti gli imputati del presente processo e chi ricordi ne organizza, cioè in toni umani. Quindi il movente unifica, se ce ne fosse bisogno, ma non c'è alcun bisogno, unifica le condotte. Sono tutti coautori, o per organizzazione o per esecuzione o per consapevole partecipazione, sono tutti coautori dell'orribile morte di queste tre povere persone ed anche del sequestro della bambina. La sentenza dice: "Nessuna prova di trasferimento, prove in contrario la cappuccia" (inc.). Ma se ci fosse un dubbio che siano morti in altri campi, che non c'è in atti, ma se ci fosse per onestà intellettuale, ebbene, il concorso non verrebbe in nessun caso meno per dolo diretto o, se proprio si vuole, per dolo alternativo, non per dolo eventuale. Allora esaminiamo un po' più da vicino il caso...

P - Sospendiamo cinque minuti, Avvocato, c'è una esigenza particolare.

AVV. GENTILE - Io ho bisogno di non più di venti minuti.

P - Sono importanti.

A questo punto la Corte sospende brevemente il procedimento.

Il procedimento riprende.

P - Avvocato Gentile, prego, continui pure.

AVV. GENTILE - Signor Presidente, prima di chiudere il discorso in una ventina di minuti, cioè proprio alle tre, come aveva chiesto nell'interesse di tutti, devo fare due aggiunte a quello che ho detto. La prima è un errore dovuto certamente alla fretta. La testimonianza sui maltrattamenti a questa donna non giovane, cioè Angela Maria Aieta, "perché la maltrattate così?", "Perché molto pericolosa" è riferita non da Remedios Alvarez, ma da Ojeda. Il Procuratore sapeva benissimo, se non altro ho voluto correggermi. Per testimonianza che viene dall'Ojeda. Secondo punto, questa volta invece di aggiunta, sulle aggravanti. Prima di esaminare brevemente la posizione di un imputato dirò qualche parola sulle aggravanti. Le aggravanti, per giurisprudenza costante, che io mi riservo con memoria di portare inutilmente, perché le conosce già, conoscono già sia il Presidente che il Consigliere relatore, per giurisprudenza costante, per oggettività si comunicano al correo, a meno che non siano assolutamente imprevedibili. Per esempio sequestrano una persona e posso ben prevedere la sua morte, ma non posso prevedere che uno la uccida in modo particolarmente crudele, per esempio violentandola e poi assassinandola sadicamente. Questo è un di più. Ma quando rientra nel piano anche soggettivamente, non solo la Cassazione dice che sono

oggettivamente comunicate ai correi, almeno le circostanze sopravvenute ed esattamente imprevedibili, quando invece rientra nel piano, perché io continuo a seviziare e posso ben capire che la vita così tormentata è già un uccidere con crudeltà e sevizia. In questo caso non c'è dubbio che tutti i correi, se anche per caso smentito dagli atti fossero stati uccisi altrove, che tutti i correi rispondano della crudeltà delle sevizie. Non parliamo della premeditazione, che se c'è un caso in cui la premeditazione è del correo è proprio questo, addestrati per piano a tormentare ed eliminare. Quindi non c'è dubbio, ma porterò una giurisprudenza inutile perché già conosciuta a conforto di quello che dico, la estensione ai correi, gli attuali imputati, dell'ipotesi smentita in atti che siano morti altrove. Detto questo, ci sono gli imputati. Ma io mi soffermerò soltanto su Vanek, perché i motivi di appello riproducono la motivazione con cui è stata chiesta l'assoluzione sia pure con formula dubitativa, quindi qualche merito in più ne ha bisogno anche se la discussione del Procuratore Generale è stata così ampia che esonererebbe. Ma compatitemi brevemente di riprendere la trama dei punti d'accusa. Per gli altri imputati cosa devo dire? Ma cosa dobbiamo dire? Ma perché insistere? Perché devo dire di Vildoza che seguendo Duhalde è uno dei criminali più attivi? Devo insistere? Vildoza era il responsabile. Era il responsabile, e devo insistere, devo insistere per dire che

partecipava attivamente ai sequestri, testimonianze di Daleo e di Osantinsky. E' assurdo. Vildoza è una delle... più si sale e più la responsabilità è ampia, perché non hai soltanto tra le mani la carne delle vittime, ma prevedi, pianifichi, autorizzi, ordini in modo non scritto quello che poi accadrà. Che cosa devo dire di Astiz? Io non so. E' proprio inutile. Devo dire che non soltanto faceva sequestri, ma era operativo anche in altre forme, che era presente alle torture, testimonianza Daleo, e quindi partecipe alle torture. La Osantinsky, la Tokar, se volete evocare queste testimonianze, c'è la frase che scolpisce i voli della morte. C'è la sua partecipazione attiva. Cosa devo fare, attardarmi a mettere macigno sopra macigno a questo che è già spiazzato dall'infamia della sua condotta? Devo soffermarmi su Acosta? Acosta è il peggiore di tutti, è il "Tigre". E' una figura diabolica. Sembra un artificio retorico del difensore dire che è figura diabolica. No! E' una figura diabolica perché quello che dice è: "Me l'ha detto Gesù la notte chi devo uccidere e chi no". E questo ritenersi la divinità in contatto con le potenze celesti per uccidere è diabolico. Non merita nemmeno disprezzo, è una casistica disumana che purtroppo dobbiamo tenere dentro di noi. Ma alla disumanità... quindi come imputati... Di citazioni ne ho una quantità, ma sono assolutamente inutili. L'umanità non c'era e nessuno meglio di Vizzani me l'ha fatto capire quando mi ha detto: "Guarda,

Marcello, che abbiamo dentro di noi qualcosa, se è qualcosa di male, se lo facciamo operare, arriviamo all'infamia, alla disumanità". Per esemplificare questo diceva: "Un tale che torturava aveva una famiglia ed una bambina. Ci parlava spesso della bambina, ce ne parlava come si parla ad un amico. Ha perfino portato la bambina a visitare il campo". Sissignore! "E parlava amichevolmente, fraternamente, della sua famiglia". Ebbene, costui entrava nella sala di tortura come entrasse in un ufficio aziendale, perché questa è la disumanità, è la banalità del male, che dice Anna Arendt. Esso si è assuefatto talmente alle atrocità che non si vede più nulla e si parla col torturato della propria bambina. Allora forse, ripeto, qualche parola merita di essere detta. Lascio stare il principio ovvio che chi è di sopra ha una maggiore responsabilità dell'esecutore. Kappler ha una maggiore responsabilità delle SS che hanno sparato secondo il preciso dettaglio di Kappler, un colpo, uno solo per risparmiare, alla nuca delle sventurate vittime delle Fosse Ardeatine. Ed allora che Vanek fosse titolare del comando delle operazioni navali è detto da tutti, senza eccezioni. Bagnasco, Duhalde, Garcia. Tutti. Si discute sulla data in cui è iniziata. E' iniziata nel gennaio '76 o se invece è precedente, cioè se sia gennaio '77 o se invece è precedente, sia nel '76 che nel '77. E poiché è incerta la data precisa della morte dell'Aieta, ultimi mesi del '76, e forse chissà, primi mesi del '77,

poiché è certa la morte di Giovanna e Susanna Pegoraro, '77, qui entra perfettamente nel suo ambito. Chi sono? Perché è responsabile? Per la catena di comando. La catena di comando, come ha ricordato il Procuratore Generale benissimo, passava attraverso Massera, questo Ammiraglio del comando di tutte le operazioni navali, ed arrivava al 3.3.2, cioè alla (inc.) di Vildoza, di Acosta, di Astiz, di Febres. E' vero che Massera poteva anche andare direttamente a salvare qualcuno. Ma a salvare qualcuno perché Hebe Lorenzo, pare, non è sicuro, ma pare che un amico di Massera l'abbia salvato, che poi in questi ordini c'è sempre chi ha raccomandazione. Massera era un italiano ed era assolutamente giusto. C'è sempre l'eccezione. Ma la catena di comando è pianificata e descritta sia da Garcia, sia da Bagnasco, cioè uno dei maggiori maggiormente competenti testi del processo. La catena di comando che passa per vari gradi. Conoscere, condividere, trasmettere ed il dire, che sono varie possibilità in cui però resta tale che Vanek fosse trasmettitore degli ordini di Massera al (inc.). Che poi Massera abbia anche agito direttamente per la sua strapotente arroganza, questo è possibilissimo ma non cambia niente. Bagnasco, proprio sui sequestri dei neonati, che può essere la cosa più lontana da un capo delle operazioni navali, nossignore, certamente era non solo tollerante ma partecipe, perché talmente pianificato il sequestro di neonati che non è nemmeno concepibile, non è

nemmeno immaginabile, che il capo delle operazioni navali non fosse compartecipe di questa prassi pianificata. E se qualcuno lo obiettasse, "Ma perché? Perché dovrei fermarli?", ma comunque, se non ci si fermasse, per completezza il discorso, per scolastica illustrazione, per fantasia, ed allora c'era la garanzia, il principio di garanzia. Lui poteva impedire certamente tutto quello di cui viene accusato, cioè l'organizzazione dei mezzi, come dice benissimo la sentenza che ha rievocato il Procuratore Generale, ma soprattutto la pianificazione del più infame dei mezzi, i voli della morte. Partivano ogni mercoledì, sono state eliminate migliaia di persone. Le abbiamo calcolate quante alla settimana, quante nel giro della settimana. E lui quindi non poteva che organizzare, prevedere, difendere anche solo logisticamente questi voli della morte. E se qualcuno avesse il dubbio ci sono le conferme. Le ho rievocate, quindi rapidamente le dico. La riunione dove al comando delle operazioni navali in cui si teorizza il modo di uccidere con quella ipocrisia che spesso accompagna le ragioni più infami, cioè che fosse il modo meno cattivo per uccidere. Nossignore, era un modo affetto sia di sevizie sia di crudeltà, sono due principi diversi. L'ha ben colpito la sentenza. Le sevizie e sono le modalità, crudeltà e l'animo, l'animo che colpisce non solo la vittima, come dice la sentenza impugnata, ma anche i familiari, perché queste cose hanno determinato un universo di dolore, uno strazio che

si porta per tutta la vita, non solo per l'assenza della figlia, del padre, dell'amico, del nipote, ma per il modo in cui hanno sofferto e sono stati straziati. Leggete le pagine de "Il Volo" su questo. Dice del patrimonio morale distrutto da queste azioni, di quanto i familiari portino le conseguenze di queste azioni. L'ha detto con parole che (inc.). L'altra conferma è questa sua mania della sovversione. Mania della sovversione per cui si dichiarava un artefice di questa lotta alla sovversione, che vuol dire uccidere, graziare nel modo più disumano sia i combattenti sia chiunque non partecipi al processo, un processo governato dalla (inc.), perché questi disgraziati non soltanto portavano via un bambino e lo davano ad un loro amico o a se stessi, non soltanto perché la copia era sterile, per i motivi per cui tanti umanamente aspettano anni ed anni di richieste per ottenere un figlio adottivo. No! Per un principio mistico, ideologico, perché i nonni avevano cresciuto delle persone che erano in disaccordo con loro e quindi era tutta una famiglia da diffidare. E siccome io li diffido io li faccio educare da gente sicura. Questa è una ideologia identica a quella nazista. Non c'è nessuna differenza. Nei mezzi c'è differenza, ma nel fatto ideologico siamo sull'identico piano. Sei un insetto perché sei ebreo. Sei indegno di educare il nipote perché tua figlia l'abbiamo dovuta uccidere. Ecco l'ideologia. Allora uno che è a capo di questo, che organizza questo, che non può non sapere dei voli

della morte, di che prove abbiamo bisogno? Ma c'è la prova, ancora un'altra prova, un'altra conferma. E' già stato rievocato, ma io vorrei che voi poneste attenzione all'incidenza sul concorso casuale di Antonio Vanek. Gli ufficiali dovevano partecipare, è stato ricordato dal collega Maniga come alle Fosse Ardeatine, dovevano partecipare ai voli. Perché? Lo si dice. Testimonianza Verbitsky. Perché comportassero i militari soggetti e li aiutassero a superare il ribrezzo di queste infamie quando dovevano magari pulire, magari no, perché (inc.), farsi pulire dai resti umani che rimanevano impigliati. Allora ci dovevano essere gli Ufficiali. Questa è organizzazione del Comando delle Forze Navali, il disporre che gli Ufficiali partecipassero ai voli, una prova in più contro Antonio Vanek. Ma se c'era pianificazione nei voli della morte, uno alla settimana, se c'era pianificazione lo dice Bagnasco e lo prova, e lo dicono tutti i testi, per il sequestro dei neonati, ma come volete che il Comandante delle operazioni navali fosse estraneo a questa pianificazione? Non è possibile! Non solo non è verosimile, è impossibile da immaginare. Quindi Antonio Vanek non faceva parte della sfera del 3.3.2. E' vero, ne era al di sopra e ne era molto più responsabile, perché pianificava quello che gli altri eseguivano. Non è possibile quindi che la vostra sentenza mandi assolto quello che io ritengo molto più responsabile degli altri imputati o di quella figura su cui

non ci fermo perché la morte lo ha raggiunto. Noi abbiamo due modi per ricordare. L'uomo ha due modi per ricordare. Il passato, come dice anche (inc.), ha infinitamente più bisogno del presente del nostro aiuto, perché il presente ce l'abbiamo davanti agli occhi, lo misuriamo, abbiamo testimonianze ancora giovani, ancora vive, ancora possibili. Il passato ha bisogno di una più attenta cura, di un più attento studio. Il passato ha bisogno di essere difeso e noi non abbiamo altro per difenderlo che la storia ed un processo penale. Gli uomini non hanno altri mezzi. Ed a voi spetta il compito di operare questa difesa del passato, questa salvezza della memoria, questo risarcimento parziale delle sofferenze dei familiari. Grazie.

A questo punto la Corte rinvia in prosieguo il procedimento, come da verbale redatto dal Cancelliere d'udienza.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi) : 137233

Il presente verbale è stato redatto a cura di SENTOSCRIVO SOC. COOP.

L'ausiliario tecnico: COLLABORATORE SENTOSCRIVO

COLLABORATORE SENTOSCRIVO